SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 107

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 9 maggio 2001.

Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338 e 23 dicembre 2000, n. 388. (Decreto n. 116).

DECRETO 9 maggio 2001.

Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338 e 23 dicembre 2000, n. 388. (Decreto n. 118).

DECRETO 22 aprile 2002.

Adozione di un modello informatizzato e indicazioni operative per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338 e 23 dicembre 2000, n. 388. (Decreto n. 65).

Da 02A05217 a 02A05219

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2002.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare l'art. 7 del decreto legislativo n. 303/1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto in particolare, gli articoli 12 e 12-*bis* del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, che disciplinano rispettivamente il Dipartimento per gli affari economici e il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2001, con cui è stato confermato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione;

Visto in particolare l'art. 2 del suddetto decreto del 10 ottobre 2001, il quale colloca il citato Comitato e l'Ufficio per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, che costituisce la struttura di supporto del Comitato, presso il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;

Ritenuto opportuno rendere le strutture organizzative maggiormente rispondenti alle competenze assegnate al Dipartimento per gli affari economici e al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, senza peraltro che ciò comporti un aumento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, né oneri aggiuntivi per il bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

l. L'Ufficio per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione è soppresso. Le attività di supporto tecnico al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione che opera presso il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali sono assicurate da un servizio di tale Dipartimento.

2. Al comma 2 dell'art. 12-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, le parole «non più di quattro servizi» sono sostituite dalle parole «non più di sei servizi».

Art. 2.

1. Al comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, le parole «non più di sei servizi» sono sostituite dalle parole «non più di cinque servizi».

Art. 3.

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

p. *Il Presidente:* FRATTINI

02A06032

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stanescu Margherita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stanescu Margherita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Timisoara (Romania), dalla sig.ra Stanescu Margherita, nata a Ciacova (Romania) il giorno 8 novembre 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stanescu Margherita è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05448

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Careja Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Careja Mihaela a chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Careja Mihaela, nata a Tatarusi (Romania) il giorno 8 aprile 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Careja Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05537

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Fialkowska Dorota di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Fialkowska Dorota, ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1986 presso il liceo medico di Klodzko (Polonia) dalla sig.ra Fialkowska Dorota, nata a Klodzko (Polonia) il giorno 15 febbraio 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Fialkowska Dorota è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05508

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nieroda Halina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nieroda Halina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1971 presso l'istituto professionale sanitario di Gdansk (Polonia) dalla sig.ra Nieroda Halina, nata a Kamien Lubelski (Polonia) il giorno 10 aprile 1949, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nieroda Halina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05509

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Klos Halina Zofia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Klos Halina Zofia, ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1986 presso il liceo medico di Lancut (Polonia) dalla sig.ra Klos Halina Zofia, nata a Przeworsk (Polonia) il giorno 13 aprile 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Klos Halina Zofia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05510

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cusniriuc Olga di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cusniriuc Olga, ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Cusniriuc Olga, nata a Hilipiceni (Romania) il giorno 18 gennaio 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cusniriuc Olga è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05507

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mihalache Badea Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mihalache Badea Mihaela a chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini de esercizio dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2001 presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Mihalache Badea Mihaela, nata a Bucarest (Romania) il giorno 2 marzo 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mihalache Badea Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05518

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ilie Kiczak Denisia Magdalena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ilie Kiczak Denisia Magdalena a chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini de esercizio dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso il liceo statale sanitario di Ploiesti (Romania) dalla sig.ra Ilie Kiczak Denisia Magdalena, nata a Urlati (Romania) il giorno 2 dicembre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ilie Kiczak Denisia Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05517

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ungureanu Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ungureanu Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Ungureanu Nicoleta, nata a Iasi (Romania) il giorno 4 gennaio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ungureanu Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05536

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Momcilovic Pauletic Svetlana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Momcilovic Pauletic Svetlana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1980 presso la Scuola secondaria superiore di medicina di Zemun (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Momcilovic Pauletic Svetlana, nata a Belgrado (Croazia) il giorno 6 ottobre 1953, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Momcilovic Pauletic Svetlana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05516

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Daianu Gheorghe Sorin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Daianu Gheorghe Sorin ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Alba Iulia (Romania) dal sig. Daianu Gheorghe Sorin, nato a Cugir (Romania) il giorno 3 aprile 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Daianu Gheorghe Sorin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05515

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Calinescu Elena Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Calinescu Elena Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Calinescu Elena Carmen, nata a Bacau (Romania) il giorno 25 novembre 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Calinescu Elena Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05524

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vargas Canaviri Maria Eugenia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vargas Canaviri Maria Eugenia ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1995 presso l'Università «Mayor de San Simon» di Cochabamba (Bolivia) dalla sig.ra Vargas Canaviri Maria Eugenia, nata a Cochabamba (Bolivia) il giorno 20 marzo 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vargas Canaviri Maria Eugenia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05523

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nocon Edyta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nocon Edyta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1991 presso il liceo di medicina di Czestochowa (Polonia) dalla sig.ra Nocon Edyta, nata a Czestochowa (Polonia) il giorno 28 maggio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nocon Edyta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05522

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Hryckiewicz Joanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hryckiewicz Joanna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1996 presso l'Istituto professionale di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Hryckiewicz Joanna, nata a Legnica (Polonia) il giorno 24 maggio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hryckiewicz Joanna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05521

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Cabrera Raul Hector di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Cabrera Raul Hector ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermero universitario conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermero universitario conseguito nell'anno 2000 presso l'Università nazionale di Salta (Argentina) dal sig. Cabrera Raul Hector, nato a Salta (Argentina) il giorno 11 giugno 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Cabrera Raul Hector è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05520

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lascu Cristina Ionela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lascu Cristina Ionela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale «Christiana» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Lascu Cristina Ionela, nata a Bucarest (Romania) il giorno 27 ottobre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lascu Cristina Ionela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05519

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pavel Liliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pavel Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992, presso la Scuola post-liceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Pavel Liliana, nata a Petrosani (Romania) il giorno 10 giugno 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pavel Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05525

DECRETO 3 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Croitoru Frosa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Croitoru Frosa ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999, presso la Scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Croitoru Frosa, nata a Cudalbi (Romania) il giorno 26 maggio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Croitoru Frosa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05530

DECRETO 3 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Butnaru Otilia Aurora di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Butnaru Otilia Aurora ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998, presso la Scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Butnaru Otilia Aurora, nata a Arsura (Romania) il giorno 22 ottobre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Butnaru Otilia Aurora è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05529

DECRETO 3 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Barbascu Cristina Zamfira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Barbascu Cristina Zamfira ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995, presso la Scuola post-liceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Barbascu Cristina Zamfira nata a Pogana (Romania) il giorno 9 dicembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Barbascu Cristina Zamfira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05528

DECRETO 3 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Harbuzariu Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Harbuzariu Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1993 presso la scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Harbuzariu Gabriela, nata a Vaslui (Romania) il giorno 25 marzo 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Harbuzariu Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05527

DECRETO 3 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Scuipici Olaru Nicoleta Patruta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Scuipici Olaru Nicoleta Patruta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola post-liceale sanitaria di

Calan (Romania) dalla sig.ra Scuipici Olaru Nicoleta Patruta, nata a Segarcea (Romania) il giorno 9 gennaio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Scuipici Olaru Nicoleta Patruta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05526

DECRETO 3 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Hammani Boukhalfa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Hammani Boukhalfa ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Algeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1987 presso la scuola di formazione in scienze paramediche di Mostagenem (Algeria) dal sig. Hammani Boukhalfa, nato a Taourirt Amokrane (Algeria) il giorno 24 febbraio 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hammani Boukhalfa è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05514

DECRETO 3 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Negura Vulvara Daniela Simona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Negura Vulvara Daniela Simona, ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Negura Vulvara Daniela Simona, nata a Brasov (Romania) il giorno 9 dicembre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Negura Vulvara Daniela Simona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05513

DECRETO 3 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Abuzatoaei Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Abuzatoaei Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Barlad (Romania) dalla sig.ra Abuzatoaei Mariana, nata a Barlad (Romania) il giorno 18 agosto 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Abuzatoaei Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05535

DECRETO 3 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Popa Nicoleta Aura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popa Nicoleta Aura ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Popa Nicoleta Aura, nata a Birlad (Romania) il giorno 24 novembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popa Nicoleta Aura è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05534

DECRETO 3 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Moga Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Moga Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Moga Nicoleta, nata a Vaslui (Romania) il giorno 14 ottobre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Moga Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05533

DECRETO 3 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cazacu Mihaela Adina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cazacu Mihaela Adina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Cazacu Mihaela Adina, nata a Barlad (Romania) il giorno 13 settembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cazacu Mihaela Adina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05532

DECRETO 3 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pelin Adriana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pelin Adriana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Pelin Adriana, nata a Barlad (Romania) il giorno 22 agosto 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pelin Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05531

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Herciu Luciana Anca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Herciu Luciana Anca ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere:

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 dcl predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Herciu Luciana Anca, nata a Roman (Romania) il giorno 28 settembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2, La sig.ra Herciu Luciana Anca è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05538

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Samoschi Merzlichin Iuliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig ra Samoschi Merzlichin Iuliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano i riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art.14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997 con l'esame di equipollenza effettuato presso la scuola postliceale sanitaria di Tulcea dopo gli studi effettuati presso il Liceo sanitario di Constanta (Romania) dalla sig.ra Samoschi Merzlichin Iuliana, nata a Tulcea (Romania) il giorno 23 marzo 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Samoschi Merzlichin Iuliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05539

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mereuta Gabriela Marlena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mereuta Gabriela Marlena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere:

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fatitispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Mereuta Gabriela Marlena, nata a Murgeni (Romania) il giorno 18 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mereuta Gabriela Marlena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A5540

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Ilie Daniel Radu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ilie Daniel Radu ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dal sig. Ilie Daniel Radu, nato a Vaslui (Romania) il giorno 4 agosto 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ilie Daniel Radu è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A5541

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Dancus Ovidiu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dancus Ovidiu ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la scuola post-liceale sanitaria di Sighetu Marmatiei (Romania) dal sig. Dancus Ovidiu, nato a Sighetu Marmatiei (Romania) il giorno 20 febbraio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dancus Ovidiu è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05542

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dobrogeanu Viorica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dobrogeanu Viorica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola post-liceale sanitaria di Constanta (Romania) dalla sig.ra Dobrogeanu Viorica, nata a Frecatei (Romania) il giorno 26 ottobre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dobrogeanu Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05543

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dragota Delia Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dragota Delia Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola post-liceale sanitaria di Fagaras (Romania) dalla sig.ra Dragota Delia Maria, nata a Fagaras (Romania) il giorno 16 luglio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dragota Delia Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05544

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dragulescu Adriana Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dragulescu Adriana Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Dragulescu Adriana Cristina, nata a Ghelari (Romania) il giorno 5 giugno 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dragulescu Adriana Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05501

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Maris Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maris Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Calan (Romania) dalla sig.ra Maris Maria, nata a Ilia (Romania) il giorno 25 agosto 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maris Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05502

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Iancu Grigoras Violeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Iancu Grigoras Violeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Petrosani (Romania) dalla sig.ra Iancu Grigoras Violeta, nata a Lupeni (Romania) il giorno 18 ottobre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Iancu Grigoras Violeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05503

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rat Cristina Georgeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rat Cristina Georgeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Oradea (Romania) dalla sig.ra Rat Cristina Georgeta, nata a Baia de Aries (Romania) il giorno 24 febbraio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rat Cristina Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05504

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Graur Sorin Florian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Graur Sorin Florian ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dal sig. Graur Sorin Florian, nato a Tirgoviste (Romania) il giorno 6 febbraio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Graur Sorin Florian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05505

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Turcanasu Laura Consuela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Turcanasu Laura Consuela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997 con l'esame di equipollenza presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava dopo gli studi effettuati presso il liceo sanitario di Suceava (Romania) dalla sig.ra Turcanasu Laura Consuela, nata a Vaslui (Romania) il giorno 3 aprile 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Turcanasu Laura Consuela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05506

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dascalu Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dascalu Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Dascalu Mihaela, nata a Iasi (Romania) il giorno 11 marzo 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dascalu Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05511

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Trifan Cristina Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Trifan Cristina Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Trifan Cristina Gabriela, nata a Barlad (Romania) il giorno 25 settembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Trifan Cristina Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05512

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Spiewak Agnieszka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Spiewak Agnieszka ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso il Liceo medico di Starachowice (Polonia) dalla sig.ra Spiewak Agnieszka, nata a Swietokrzyskie (Polonia) il giorno 23 luglio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Spiewak Agnieszka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05500

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Petroiu Netuta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Petroiu Netuta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Petroiu Netuta, nata a Dumitresti (Romania) il giorno 21 maggio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Petroiu Netuta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05499

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Virtosu Mihaiela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Virtosu Mihaiela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi

(Romania) dalla sig.ra Virtosu Mihaiela, nata a Ruginoasa - Iasi (Romania) il giorno 14 agosto 1952, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Virtosu Mihaiela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05498

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pista Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pista Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1993 con l'esame di equipollenza effettuato presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau dopo gli studi effettuati presso il Liceo sanitario di Bacau (Romania) dalla sig.ra Pista Cristina, nata a Bacau (Romania) il giorno 26 marzo 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Pista Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05496

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Plesa Adrian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Plesa Adrian ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in atalia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dal sig. Plesa Adrian, nato a Brad (Romania) il giorno 17 agosto 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Plesa Adrian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05497

DECRETO 23 aprile 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale S. Carlo» di Potenza ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari e valvolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Vista l'istanza del 6 febbraio 2002 presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Carlo», di Potenza, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari e valvolari da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 12 aprile 2002;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che, facendo seguito a quelle emesse in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 dal Ministro della sanità, proroga ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Basilicata adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale S. Carlo», di Potenza, è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari e valvolari da cadavere, a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari e valvolari, debbono essere effettuate presso le sale operatorie dell'unità operativa di cardiochirurgia, insistenti nell'ambito dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Carlo» di Potenza.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari e valvolari, devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Minale Prof. Carmine, dirigente medico, direttore dell'unità operativa di cardiochirurgia, presso l'azienda ospedaliera «Ospedale S. Carlo» di Potenza;

Tomasco dott. Biagio, dirigente medico, presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Carlo» di Potenza;

Lupino dott. Raniero, dirigente medico, presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Carlo» di Potenza;

Romiti dott. Antonio, dirigente medico, presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Carlo» di Potenza;

Leccese dott. Archimede, dirigente medico, presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Carlo» di Potenza;

Cavone dott. Michele, dirigente medico, presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Carlo» di Potenza;

Cappiello dott. Antonino, dirigente medico, presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Carlo» di Potenza;

Di Leo dott. Ferdinando, dirigente medico, presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Carlo» di Potenza;

Cimmino dott. Bruno, dirigente medico, presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Carlo» di Potenza.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Basilicata non adotterà le determinazione di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Carlo» di Potenza, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A06027

DECRETO 24 aprile 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo» di Busto Arsizio ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Vista l'istanza del 30 ottobre 2000, presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo» di Busto Arsizio, successivamente integrata in data 29 maggio 2001 e 19 novembre 2001, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda ospedaliera medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 12 aprile 2002, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge in data 2 dicembre 1975, n. 644, che distiplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che, facendo seguito a quelle emesse in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 dal Ministro della sanità, proroga ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo» di Busto Arsizio, è autorizzata ad espletare attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere, a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari, devono essere eseguite presso il gruppo operatorio del padiglione chirurgico dell'ospedale di Busto Arsizio.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari, devono essere effettuate dai seguenti sanitari:

Tori dott. Antonio, responsabile di struttura complessa dell'unità operativa di chirurgia vascolare, presso l'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo» di Busto Arsizio;

Costantini dott. Emidio, dirigente medico, presso l'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo» di Busto Arsizio;

Rosanna dott. Umberto, dirigente medico, presso l'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo» di Busto Arsizio;

Chierichetti dott. Fabio, dirigente medico, presso l'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo» di Busto Arsizio;

Miglierina dott. Luigi, dirigente medico, presso l'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo» di Busto Arsizio.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo» di Busto Arsizio, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il dirigente responsabile: BELLACCI

02A06026

DECRETO 26 aprile 2002.

Riconoscimento al dott. Cerin Gheorghe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Cerin Gheorghe, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 26 marzo 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cardiologia, rilasciato nell'anno 1987 dal Ministero della sanità rumeno al dott. Cerin Gheorghe, nato a Niculitel (Romania) il 3 maggio 1953, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti della vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05727

DECRETO 26 aprile 2002.

Riconoscimento al dott. Ayache Mohammed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Ayache Mohammed, cittadino del Regno del Marocco, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Diplome de doctorat en medicine» conseguito in Marocco, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 26 marzo 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «Diplome de doctorat en medicine», rilasciato in data 24 novembre 1993 dall'Università «Hassan II - Ain Chok» della città di Casablanca al dott. Ayache Mohammed, cittadino del Regno del Marocco, nato a Khouribga (Marocco) il 20 aprile 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Ayache Mohammed è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05728

DECRETO 2 maggio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Combetasi» e «Novaneurina B12».

IL DIRIGENTE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che le specialità medicinali, indicate nella parte dispositiva del presente decreto, risultano autorizzate da questa amministrazione all'immissione in commercio;

Viste le comunicazioni del 4 marzo 2002 della ditta Kedrion S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, di cui è titolare la

ditta Kedrion S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

specialità medicinale: COMBETASI;

confezione: «adulti polvere e solv. per soluzione iniettabile» 5 fiale + 5 fiale solvente 2 ml;

A.I.C. n. 011460019;

confezione: «bambini polvere e solv. per soluzione iniettabile» 8 fiale + 8 fiale solvente 1 ml;

A.I.C. n. 011460021;

specialità medicinale: NOVANEURINA B12;

confezione: «25 mg + 1 mg/2 ml polvere e solv. per soluzione iniettabile» 5 fiale + 5 fiale solvente;

A.I.C. n. 008736035.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 maggio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A06013

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 marzo 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo di Europa 2002: «Il circo» nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 50 del 28 febbraio 2002) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo celebrativo di Europa 2002: «Il circo», nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura:

14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore € 20,50.

La vignetta raffigura, a sinistra, un elefante che solleva idealmente il sipario di un circo equestre nel quale si esibiscono, in primo piano, un pagliaccio e, sullo sfondo, due acrobati.

Completano il francobollo la leggenda «EUROPA», la scritta «ITALIA» ed il valore € 0,41.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il Segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A06031

DECRETO 18 aprile 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Padre Matteo Ricci nel 450° anniversario della nascita, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 50 del 28 febbraio 2002) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo commemorativo di Padre Matteo Ricci, nel 450° anniversario della nascita, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura:

14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore € 20,50.

La vignetta raffigura in primo piano Padre Matteo Ricci, immagine tratta da una antica litografia di E. Monnin; sullo sfondo è rappresentata una pergamena, sorretta da un'asta, raffigurante una cartina geografica ispirata al «Mappamondo cinese» redatto dal missionario gesuita durante il suo apostolato in Cina.

Completano il francobollo la leggenda «PADRE MATTEO RICCI S.L.» (*Societatis Iesu* = della Compagnia di Gesù), le date «1552-1610», la scritta «ITALIA» ed il valore € 0,41.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A06030

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 marzo 2002.

Modifica del decreto ministeriale 10 agosto 2001, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi e del regolamento (CE) n. 1092/2001 che reca modalità di applicazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2001, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi e del regolamento (CE) n. 1092/2001 che reca modalità di applicazione, ed in particolare l'art. 5, comma 6, che prevede apposita garanzia fideiussoria per i contratti di cessione degli agrumi da avviare all'industria di trasformazione, nonché l'art. 20 (Norme transitorie);

Vista l'ordinanza n. 6970/2001 del 15 novembre 2001 del TAR Lazio, relativa all'art. 20 del decreto ministeriale 10 agosto 2001;

Considerata l'opportunità di ottemperare a quanto disposto dalla suddetta ordinanza;

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il puntuale svolgimento della campagna di trasformazione agrumi 2001/2002;

Ritenuta quindi l'opportunità di procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'art. 20 del citato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 20, del decreto ministeriale 10 agosto 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Norme transitorie)*. — 1. Limitatamente alla campagna 2001/2002 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 6.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 68

02A06114

DECRETO 29 aprile 2002.

Autorizzazione al «Laboratorio enochimico Unione italiana vini soc. coop. a r.l.» di Verona, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 10 dicembre 1991, numero di protocollo 029965/65384, con il quale il laboratorio enochimico Unione italiana vini soc. coop. a r.l., ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi previsti per la esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D. della regione Veneto nei Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2001 l'acereditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il «Laboratorio enochimico Unione italiana vini - Società cooperativa a responsabilità limitata», ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8, nella persona del responsabile dott. Francesco Pavanello, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Determinazione del titolo alcolometrico volumico;

Determinazione dell'acido sorbico;

Determinazione dell' anidride carbonica;

Determinazione degli zuccheri riduttori mediante piaccametria differenziale;

Determinazione dei cloruri e solfati per cromatografia ionica;

Determinazione dell'acidità fissa;

Determinazione dell'acidità volatile per piaccametria differenziale;

Determinazione dell'acidità volatile per titolazione potenziometrica degli acidi volatili separati per trascinamento in corrente di vapore;

Determinazione dell'alcalinità delle ceneri;

Determinazione dell'anidride solforosa libera per titolazione iodometrica diretta;

Determinazione dell'anidride solforosa totale per titolazione iodometrica;

Determinazione delle ceneri;

Concentrazione idrogenica a 20ºC: pH mediante elettrodo combinato;

Determinazione degli zuccheri mediante rifrattometria;

Determinazione degli zuccheri riduttori e non riduttori mediante riduzione di una soluzione cuproalcalina;

Determinazione dell'acidità totale per piaccametria differenziale;

Determinazione dell'acidità totale per titolazione potenziometrica;

Determinazione dell'estratto secco totale e dell'estratto ridotto per via indiretta mediante misure densimetriche;

Determinazione della massa volumica a 20ºC e densità relativa a 20ºC.

02A05999

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2002.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera *a)*, dello stesso art. 2 ed al comma 3, lettere *a)*, *b)* ed *e)* dell'art. 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero, per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, ed ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalità della legge stessa, nonché dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'art. 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la circolare 28 marzo 2002, n. 603072 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2002) con la quale sono state fissate le modalità per la presentazione delle domande di contributo, a seguito della delibera adottata dalla V Commissione CIPE in data 28 marzo 2002;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, recante criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, ed in particolare l'art. 4, comma 2, relativo al termine di presentazione delle domande di ammissione al contributo;

Tenuto conto che il termine posto a disposizione dei potenziali interessati per la predisposizione dei progetti e l'acquisizione della documentazione necessaria per la presentazione delle domande di contributo appare oggi insufficiente e penalizzante; alla luce delle ripercussioni sui mercati delle note vicende che hanno recentemente colpito la comunità internazionale;

Valutato, altresì, che la concessione di un periodo ulteriore consentirebbe la presentazione di domande da parte di una platea più vasta di interessati e permetterebbe di evitare esclusioni di domande presentate con documentazione incompleta a causa del poco tempo disponibile;

Considerato che il semplice spostamento del termine di scadenza costituisca una misura tecnica di interesse generale;

Ritenuta, pertanto l'opportunità di prorogare per l'anno in corso il termine del 30 aprile, stabilito dall'art. 4 del decreto 19 aprile 2001, n. 171;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di contributo, a valere sulla legge 26 febbraio 1992, n. 212, fissato dal decreto 19 aprile 2001, n. 171, al 30 aprile 2002, è prorogato al 15 giugno 2002. Conseguentemente il termine per la presentazione delle domande di contributo, indicato nella circolare n. 603072 del 28 marzo 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2002) deve intendersi anch'esso prorogato al 15 giugno 2002.

Art. 2.

Le domande già presentate sono considerate valide a tutti gli effetti e possono essere oggetto di eventuale integrazione di documentazione entro il nuovo termine del 15 giugno 2002.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A06115

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof.ssa Maria Trinidad Utrera Pérez di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alla disciplina sulla quale verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: di «Licenciado en filosofia y letras» secciòn Filologia Hispanica (Divisione di filologia - Sezione: filologica ispanica) rilasciato dal rettore dell'Università di Màlaga in data 11 settembre 1995;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagogica» conseguito nell'anno accademico 2000/2001, rilasciato dal rettore dell'Università complutense di Madrid in data 16 marzo 2001;

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Utrera Pérez;

nome: Maria Trinidad;

data di nascita: 27 luglio 1972;

luogo e Stato di nascita: Gerona (Spagna);

cittadinanza/e (U.E.): spagnola

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - Spagnolo; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A05729

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Ponte Grande», in Ferentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 febbraio 2002 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Ponte Grande» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. «Ponte Grande», con sede in Ferentino, costituita a rogito notaio dott. Antonio Venditti in data 23 giugno 1984, repertorio n. 5113, registro imprese n. 3914 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1015/205589, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 6 maggio 2002

Il direttore provinciale: NECCI

02A06116

DECRETO 6 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «N.I.N.F.A. Naturale Incremento Fertilizzazione Ambientale, società cooperativa a r.l.», in Ferentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 settembre 2001 eseguita nei confronti della società cooperativa «N.I.N.F.A. Naturale Incremento Fertilizzazione Ambientale, società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 5 marzo 2002;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 80909 del 4 marzo 2002;

Decreta:

La società cooperativa «N.I.N.F.A. Naturale Incremento Fertilizzazione Ambientale, società cooperativa a r.l.», con sede in Ferentino, costituita per rogito notaio dott. Giuliano Floridi in data 9 ottobre 1982, repertorio n. 2835, registro imprese n. 3496 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 965/194981, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 6 maggio 2002

Il direttore provinciale: NECCI

02A06117

DECRETO 6 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Ciociaria Antica, società cooperativa a r.l.», in Ferentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visti il verbale di ispezione ordinaria del 22 maggio 2001 e successivo verbale di accertamento del 10 dicembre 2001 eseguiti nei confronti della società cooperativa «Consorzio Ciociaria Antica, società cooperativa a r.l.» dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 5 marzo 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio Ciociaria Antica, società cooperativa a r.l.», con sede in Ferentino, costituita per rogito notaio dott. Antonio Santacroce in data 13 maggio 1999, repertorio n. 16506, registro imprese n. 16447 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1878/288342, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 6 maggio 2002

Il direttore provinciale: NECCI

02A06118

DECRETO 6 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «San Remo Promosport S.r.l.», in Sanremo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi in data 18 dicembre 2001, eseguiti dall'ispettore Ciarla Marco, nei confronti della società cooperativa:

San Remo Promosport S.r.l. - via Zeffiro Massa 2 - Sanremo, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non necessaria la procedura di liquidazione;

Visto iI decreto direttoriale - M.L.P.S. - Direzione generale della cooperazione - 6 marzo 1996;

Sentito il Comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 5 marzo 2002;

Decreta:

La società cooperativa «San Remo Promosport S.r.l.», con sede in Sanremo, costituita per rogito notaio Panetta Antonino, in data 17 febbraio 1989, repertorio numero 3145, registro imprese numero 5847, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 6 maggio 2002

Il direttore provinciale: CASERTA

02A06035

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 16 aprile 2002, il mancato funzionamento dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Pesaro.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 16 aprile 2002 per sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 23 aprile 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A06012

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Portoferraio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto di attuazione delle Agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Viste le note prot. n. 254\G\02 in data 15 aprile 2002 e prot. n. 255\G\02 in data 19 aprile 2002, con le quali il direttore dell'ufficio del registro di Portoferraio ha comunicato la chiusura dell'ufficio per il giorno 16 aprile 2002 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di mancato funzionamento;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 24 aprile 2002, prot. n. 192/02 GAR, ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Portoferraio nel giorno 16 aprile 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 aprile 2002

Il direttore regionale f.f.: LUCCI

02A06001

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Asti avvenuta il giorno 16 aprile 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti non ha operato al pubblico nel giorno 16 aprile 2002, per lo sciopero generale del personale indetto dalle organizzazioni sindacali. In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1658/26/02 del 19 aprile 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 30 aprile 2002

p. *Il direttore regionale:* TUFANI

02A06000

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria avvenuta il giorno 16 aprile 2002 dalle ore 8 alle ore 12, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria non ha operato al pubblico nel giorno 16 aprile 2002, dalle ore 8 alle ore 12, per lo sciopero generale del personale indetto dalle organizzazioni sindacali. In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 26/02 del 18 aprile 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 30 aprile 2002

p. *Il direttore regionale:* TUFANI

02A06002

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Cuneo avvenuta il giorno 16 aprile 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato al pubblico nel giorno 16 aprile 2002, per lo sciopero generale del personale indetto dalle organizzazioni sindacali. In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 683/26/02 del 19 aprile 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 30 aprile 2002

p. *Il direttore regionale:* TUFANI

02A06003

PROVVEDIMENTO 2 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 16 aprile 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel giorno 16 aprile 2002; pertanto, la procura generale della Repubblica di Sassari ne ha disposto la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 17 aprile 2002 con nota prot. n. 2.1.S/GR/mg/558.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 2 maggio 2002

Il direttore regionale: PALMIERI

02A06017

PROVVEDIMENTO 7 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 16 aprile 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel giorno 16 aprile 2002; pertanto, la procura generale della Repubblica di Sassari ne ha disposto la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 30 aprile 2002, con nota prot. n. 2.1.S/GR/mg/612.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 7 maggio 2002

Il direttore regionale: PALMIERI

02A06036

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di La Spezia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia ha comunicato, con nota n. 748 del 15 aprile 2002, la chiusura al pubblico il giorno 16 aprile 2002 per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 192/2002 del 22 aprile 2002, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 8 maggio 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A06007

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Genova - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Genova ha comunicato, con nota n. 1048 del 17 aprile 2002, la chiusura al pubblico il giorno 16 aprile 2002 per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota protocollo n. 189/2002 del 18 aprile 2002, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 8 maggio 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A06011

PROVVEDIMENTO 9 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Imperia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia ha comunicato, con nota n. 150/S del 19 aprile 2002, la chiusura al pubblico il giorno 16 aprile 2002 per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 202/2002 del 26 aprile 2002, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 9 maggio 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A06006

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Arezzo - servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Viste la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Arezzo n. 66253 del 16 aprile 2002, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio, consistito nel fatto che il giorno 16 aprile non è stato svolto alcun servizio al pubblico, è da attribuirsi allo sciopero generale;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente, che in data 24 aprile 2002 con protocollo n. 194/02 ha confermato la suddetta circostanza;

Considerato che occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Arezzo - servizio di pubblicità immobiliare, nel giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 aprile 2002

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A06014

DECRETO 29 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Prato - servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Viste la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Prato n. 37418 del 17 aprile 2002, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio, consistito nel fatto che il giorno 16 aprile non è stato svolto alcun servizio al pubblico, è da attribuirsi allo sciopero generale;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente, che in data 24 aprile 2002 con protocollo n. 194/02 ha confermato la suddetta circostanza;

Considerato che occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Prato - servizio di pubblicità immobiliare, nel giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 aprile 2002

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A06015

DECRETO 29 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Siena - servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Viste la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Siena n. 57412 del 16 aprile 2002, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio, consistito nel fatto che il giorno 16 aprile non è stato svolto alcun servizio al pubblico, è da attribuirsi allo sciopero generale;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente, che in data 24 aprile 2002 con protocollo n. 194/02 ha confermato la suddetta circostanza;

Considerato che occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Siena - servizio di pubblicità immobiliare - nel giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 aprile 2002

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A06016

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 14 maggio 2002.

Elezioni suppletive di un magistrato in servizio al Consiglio di Stato quale componente del Consiglio di presidenza della giustizia Amministrativa.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali ed, in particolare, gli articoli 7, 8 e 9 della citata legge;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205;

Vista la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, approvata nella seduta del 19 marzo 1988, recante i criteri per il procedimento elettorale;

Considerato che il consigliere di Stato Alessandro Botto, componente effettivo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 febbraio 2001, è stato collocato in posizione di fuori ruolo a decorrere dal 9 maggio 2002 quale segretario generale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Ritenuto che la detta posizione comporta il mancato esercizio delle funzioni istituzionali, con conseguente condizione di ineleggibilità ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186;

Rilevato che, in base all'art. 7, quinto comma della citata legge n. 186/1982, i membri eletti che nel corso del mandato perdono i requisiti di eleggibilità devono essere sostituiti per il restante periodo del mandato;

Considerato che il consigliere Ermanno De Francisco, primo dei non eletti, si trova, nella qualità di vice capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in posizione di fuori ruolo, e che il predetto ha dichiarato di voler mantenere tale posizione, con conseguente sua ineleggibilità ed impossibilità di subentro al consigliere Botto, ai sensi dei citati articoli 7 e 8;

Considerato che il consigliere di Stato Maurizio Meschino, secondo dei non eletti, ed il consigliere di Stato Sergio Maggi, quarto dei non eletti, hanno manifestato la propria indisponibilità a subentrare nella posizione di componente effettivo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

Ritenuto che per il Presidente Corrado Calabrò, terzo dei non eletti, attualmente presidente del T.A.R. del Lazio, sussiste l'impedimento di cui al comma quinto dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

Rilevato che nessun altro magistrato del Consiglio di Stato ha, nelle precedenti elezioni, riportato suffragi;

Decreta:

Le operazioni per l'elezione di un consigliere di Stato a componente effettivo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, avranno luogo in Roma, Palazzo Spada, piazza Capo di Ferro n. 13, domenica 7 luglio 2002, con inizio alle ore 9 e termine alle ore 21.

I magistrati che abbiano interesse all'elezione possono comunicare la propria candidatura all'ufficio servizi del consiglio di presidenza, via delle Vergini n. 21, entro il 7 giugno 2002, ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2002

Il Presidente: DE ROBERTO

02A06119

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2002.

Criteri e indirizzi su incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego. (Deliberazione n. 5/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 45, comma 1, delega il Governo ad emanare decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, che, in attuazione della norma sopraindicata, detta disposizioni in materia di incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego definendone, fra l'altro, finalità, ambito territoriale di applicazione, tipologia, assegnando al C.I.P.E. il compito di stabilire criteri e indirizzi per il finanziamento dei progetti, affidando alla società Sviluppo Italia S.p.a. il compito di provvedere, nel quadro di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle attività di selezione dei progetti, erogazione delle agevolazioni, assistenza tecnica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, 3, *c)* del Trattato;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale

che, fra l'altro, modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997;

Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionali (G.U.C.E. n. C74 del 10 marzo 1998);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1º febbraio 2000);

Visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10 del 13 gennaio 2001) recante la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*);

Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10 del 13 gennaio 2001) recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Ritenuto opportuno, al fine di rendere massimo, in termini di iniziative agevolate, l'effetto delle risorse destinate a incentivare autoimprenditorialità e autoimpiego;

Udita la relazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Nella valutazione delle domande di agevolazione ai sensi del citato decreto legislativo n. 185/2000, Sviluppo Italia si atterrà ai seguenti criteri:

per le misure agevolative di cui al Titolo I (autoimprenditorialità):

attendibilità professionale dei soggetti proponenti;

affidabilità del piano finanziario;

redditività e livello tecnologico del progetto;

potenzialità del mercato di riferimento;

validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa;

per le misure agevolative di cui al Titolo II (autoimpiego):

coerenza fra le caratteristiche del proponente e l'iniziativa proposta;

esistenza delle condizioni formali e sostanziali per avviare l'iniziativa a partire dal momento della concessione dell'agevolazione;

validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa;

nel caso di proposte di autoimpiego in franchising, le valutazioni sulla idoneità dell'iniziativa e sull'affidabilità del proponente si estenderanno alla figura del «franchisor», alla sua organizzazione, alla formula commerciale proposta.

2. Ai fini della individuazione dei settori di appartenenza delle iniziative proposte Sviluppo Italia farà riferimento alla classificazione I.S.T.A.T. delle attività economiche, adottando, ove necessario, il criterio dell'attività prevalente.

3. Preliminarmente alla concessione dei benefici Sviluppo Italia ne accerterà la compatibilità con la vigente normativa comunitaria.

4. Sviluppo Italia trasmetterà annualmente a questo Comitato una relazione di carattere economico finanziario sull'attuazione delle misure incentivanti di cui alla presente delibera.

5. Per le domande presentate a decorrere dalla data della presente delibera, fermo restando il limite del *de minimis*, individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie, gli incentivi per le misure microimpresa e franchising saranno concessi prevalentemente nella forma del mutuo agevolato. Lo stesso criterio, in prospettiva, sarà adottato anche per la misura lavoro autonomo.

Roma, 14 febbraio 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 26

02A06033

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 17 aprile 2002.

Disposizioni in merito alla trasmissione di informazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici da parte delle imprese qualificate (art. 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34). (Determinazione n. 7/2002).

IL CONSIGLIO

Premesso che:

a) sono stati richiesti da parte di imprese qualificate chiarimenti in merito alla trasmissione di informazioni all'Autorità al fine del loro inserimento nel casellario informatico delle imprese qualificate oppure della variazione di quanto già inserito;

b) le informazioni sono di tue tipi: le prime sono quelle che si riferiscono alle variazioni minime delle attestazioni rilasciate (variazioni della denominazione o ragione sociale, della sede, rappresentanza legale e/o della direzione tecnica, oppure variazioni a seguito dell'inserimento dell'indicazione dell'avvenuta acquisizione del certificato di qualità aziendale o della presenza degli elementi signficativi e fra loro correlati del sistema di qualità aziendale); le seconde sono quelle che si riferiscono ai requisiti di ordine generale (art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34);

L'Autorità dispone che:

a) le informazioni relative alle variazioni minime delle attestazioni rilasciate sono trasmesse tramite invio all'Osservatorio dei lavori pubblici delle nuove attestazioni che devono riportare obbligatoriamente la dicitura «sostituisce l'attestazione n. ....../......»; l'invio

deve essere effettuato, sia in forma cartacea e sia per via informatica, esclusivamente a cura delle SOA che hanno provveduto alle variazioni e, pertanto, le imprese sono esonerate dal trasmettere comunicazioni al riguardo;

b) le informazioni relative alle variazioni dei requisiti di ordine generale sono trasmesse tramite invio all'Autorità, a cura delle imprese cui esse si riferiscono di apposite comunicazioni.

Roma, 17 aprile 2002

Il presidente: GARRI

02A05564

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 aprile 2002.

Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a. (dal 1° maggio 2002 Edison S.p.a.) della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 13546).

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una società quotata superiore al novanta per cento di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla CONSOB, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;

Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che attribuisce alla CONSOB il potere di elevare per singole società, sentita la società di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;

Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche;

Visti i criteri adottati da Borsa Italiana S.p.a. in base ai quali viene valutata l'opportunità di modificare la percentuale di possesso azionario di cui all'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la propria delibera n. 13196 del 17 luglio 2001 con la quale, per le azioni ordinarie emesse dalla Montedison, è stata elevata a 92 la percentuale prevista dall'art. 108 del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Considerato che nel documento informativo pubblicato in data 18 luglio 2001 da Italenergia S.p.a. relativo all'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da Montedison ai sensi dell'art. 102, comma 1 del decreto legislativo n. 58/1998, la stessa Italenergia aveva espresso la volontà di mantenere a quotazione la società e, pertanto, qualora fosse stata superata la percentuale rilevante ai fini dell'obbligo di OPA ex art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, era stata dichiarata la volontà di ripristinare il flottante, così come previsto dalla norma citata, entro quattro mesi dal superamento della soglia;

Considerato che, al termine della citata offerta, conclusa in data 21 agosto 2001, Italenergia risultava detenere il 96,86% dal capitale ordinario di Montedison;

Considerato che Italenergia, al fine del ripristino del flottante idoneo ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, ha posto in essere le seguenti operazioni, incluse in una complessa ristrutturazione societaria del gruppo Montedison/Edison: (1) conversione facoltativa *una tantum* delle azioni di risparmio non convertibili Montedison in azioni ordinarie, (2) scissione parziale non proporzionale della Falck S.p.a. in Montedison S.p.a. e (3) fusione per incorporazione in Montedison di Edison, Fiat Energia e Sondel;

Considerato che in data 31 dicembre 2001 è stata iscritta presso il registro delle imprese di Milano la deliberazione dell'assemblea straordinaria della Montedison del 20 dicembre 2001 in merito alla operazioni sopra citate;

Viste le note del 9 e 26 aprile 2002 di Italenergia, con le quali è stato comunicato che:

l'atto di fusione per incorporazione nella Montedison delle società Edison, Fiat Energia e Sondel è stato stipulato in data 5 aprile 2002 con efficacia giuridica al 1° maggio 2002 ed effetto ai fini contabili dal 1° gennaio 2002;

Montedison dal 1° maggio 2002 assumerà la denominazione dell'incorporata Edison S.p.a.;

per effetto delle citate operazioni, il capitale sociale della «nuova» Edison alla data del 1° maggio 2002, è costituito da n. 2.882.914.993 azioni ordinarie e da n. 77.414.699 azioni di risparmio, tutte con valore nominale di euro 1.00;

la quota di capitale ordinario della «nuova» Edison, detenuta da Italenergia alla data del 1° maggio 2002, è di 91,5%;

Considerato che le più ampie dimensioni aziendali e del capitale del nuovo soggetto giuridico dopo la fusione ed anche le differenti dimensioni del mercato dei relativi strumenti finanziari consentono di ritenere che un flottante pari al 5 per cento sia idoneo ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;

Sentita la Borsa italiana S.p.a.;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse dalla Montedison S.p.a. (Edison S.p.a. dal 1° maggio 2002) la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto è elevata a 95.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della CONSOB.

Roma, 30 aprile 2002

Il Presidente: SPAVENTA

02A06037

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 18 aprile 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Viste le delibere n. 20 del 27 novembre 2001, e n. 74 del 15 gennaio 2002, con le quali il senato accademico approva modifiche agli articoli 21, 26-*bis*, 27, 28 e 49 dello statuto;

Vista la delibera n. 25 del 29 gennaio 2002, con la quale il consiglio di amministrazione esprime parere favorevole sulle modifiche approvate dal senato accademico;

Vista la nota del 27 marzo 2002, ns. prot. n. 12945 dell'8 aprile 2002, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare sulle suddette modifiche di statuto;

Accertato che nelle more del completamento dell'*iter* procedurale previsto dalla legge n. 168/1989 si è reso necessario dare attuazione alle modifiche statutarie sopracitate, in considerazione delle esigenze correlate all'attivazione ed alla gestione dei nuovi corsi di studio attivati ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999;

EMANA

le seguenti modifiche allo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, così come successivamente modificato ed integrato:

Art. 1.

1. 1. Il testo dell'art. 21 *(Le facoltà)* è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Le facoltà)*. — 21.1. Le facoltà sono strutture dell'Università caratterizzate da una sostanziale omogeneità culturale, che hanno come fine primario lo sviluppo scientifico e professionale dei rispettivi ambiti, perseguito mediante l'organizzazione e il coordinamento delle attività didattiche e la gestione dei posti di ruolo di professore e di ricercatore.

21.2. Per i corsi di studio costituiti col concorso di più facoltà, nel seguito indicati come corsi di studio interfacoltà, il regolamento didattico di ateneo prevede specifiche norme, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al consiglio di corso di studio.

Le suddette norme regolano i rapporti del corso di studio interfacoltà, sia in fase di prima attivazione che a regime, con le facoltà che concorrono al corso di studio stesso ed ogni altra materia che richieda regolamentazione didattica ed amministrativa specifica, ivi compresi i criteri per l'utilizzazione delle risorse e il coordinamento dell'attività didattica.

21.3. Ciascun consiglio di facoltà attiva gli opportuni rapporti con i dipartimenti che forniscono il supporto scientifico ed organizzativo alle attività dei corsi di studio».

Art. 2.

2.1. Dopo l'art. 26 *(Commissione didattica di facoltà)* è aggiunto il seguente:

«Art. 26-*bis (Garanti dei corsi di studio)*. — 26-*bis*.1. Al fine di garantire con continuità la qualità culturale e organizzativa di un corso di studio è istituita la figura del garante.

26-*bis*.2. I garanti di un corso di studio sono i professori e i ricercatori dell'ateneo che si assumono la responsabilità del corso.

26-*bis*.3. Nessun professore o ricercatore può essere garante di più di un corso di studio per ogni livello della formazione universitaria.

26-*bis*.4. Ferme restando le competenze statutarie nell'assegnazione dei compiti didattici e nel rispetto dello stato giuridico degli interessati, ciascun garante si impegna a svolgere per periodi almeno triennali insegnamenti del corso di studio, o comunque attività formative comprese nel relativo regolamento didattico, salvo deroghe deliberate dal senato accademico.

26-*bis*.5. Le norme che regolano l'istituto del garante e, in particolare, le procedure per assumere o recedere dalla posizione di garante sono contenute in un regolamento deliberato dal senato accademico sulla base dei principi del presente statuto.

26-*bis*.6. Ciascun corso di studio, pena la sua disattivazione, deve poter contare continuativamente su un numero di garanti stabilito nel regolamento di cui al comma 5 del presente articolo e comunque non inferiore a dodici per i corsi di laurea ed a otto per i corsi di laurea specialistica.

26-*bis*.7. È consentita l'assunzione della posizione di garante anche da parte di professori e ricercatori di altre istituzioni universitarie o di enti pubblici di ricerca, purché sulla base di convenzioni di collaborazione didattica con l'Università di Pisa».

Art. 3.

3.1. Il testo dell'art. 27 *(Consigli dei corsi di studio)* è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Consigli dei corsi di studio)*. — 27.1. Spetta ai consigli dei corsi di studio:

a) organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;

b) esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;

c) sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;

d) avanzare proposte di professori a contratto, ai fini della programmazione didattica della facoltà;

e) approvare la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;

f) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

g) presentare al consiglio di facoltà le proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione di una efficace offerta didattica;

h) formulare per il consiglio di facoltà proposte e pareri in merito alle modifiche statutarie attinenti al corso di studio, alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata di professori di ruolo per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;

i) deliberare il regolamento didattico del corso di studio;

l) approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;

m) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.

27.2. Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

27.3. Ai sensi dell'art. 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e dell'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, è istituita in ciascun corso di studio una commissione didattica paritetica formata dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di studio, da un pari numero di garanti e dal presidente del corso di studio che la presiede. La commissione ha funzioni analoghe a quelle previste per le commissioni didattiche di facoltà di cui all'art. 26 e, in particolare, esprime parere sulla programmazione didattica annuale e sulla compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi del corso di studio determinati nel regolamento didattico di ateneo e di corso di studio.

In caso di mancata elezione della componente studentesca, le funzioni della commissione sono assorbite dalla commissione didattica di facoltà ovvero, nel caso dei corsi di studio interfacoltà, da una commissione didattica di ateneo nominata dal senato accademico.

27.4. Il consiglio del corso di studio è costituito:

a) dai garanti del corso di studio;

b) dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati specificamente per le esigenze del corso e dai ricercatori che svolgono la loro attività didattica istituzionale nell'ambito del corso stesso, anche se non garanti;

c) dal responsabile tecnico-amministrativo dell'organizzazione didattica del corso e dal responsabile della segreteria didattica del corso, ove costituita;

d) da sei studenti eletti in rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio; tale numero è elevato ad otto qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'elezione sia superiore a mille.

27.5. I professori ufficiali di insegnamenti destinati in comune a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli.

Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi professori ufficiali possono essere invitati o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corsi di studio mutuanti.

27.6. Un ricercatore che svolge attività didattica istituzionale in più di un corso di studio fa parte solo del consiglio del corso di studio di cui è garante, ovvero, se non è garante di alcun corso di studio, è tenuto ad optare per la partecipazione al consiglio di un solo corso di studio.

27.7. Nel regolamento del consiglio di un corso di studio può essere prevista la partecipazione con voto consultivo dei responsabili tecnici di centri bibliotecari, informatici, linguistici o comunque di centri di servizi didattici che il regolamento medesimo definisca di interesse per il corso di studio.

27.8. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di studio durano in carica due anni.

27.9. La componente docente della commissione didattica paritetica rimane in carica per quattro anni e comunque è rinnovata insieme al presidente del corso di studio. Se al momento del rinnovo della componente studentesca ne cambia il numero, la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità.

27.10. In fase di istituzione e attivazione di un corso di studio, fino all'inizio delle attività didattiche, le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate dai garanti e, fino alla prima elezione della rappresentanza studentesca, da sei rappresentanti degli studenti designati dalle commissioni didattiche delle facoltà interessate».

Art. 4

4.1. Il testo dell'art. 28 *(Presidente del consiglio del corso di studio)* è sostituito dal seguente:

«Art. 28 *(Presidente del consiglio del corso di studio)*. — 28.1 Ciascun consiglio di corso di studio elegge un presidente al quale spetta:

a) convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

c) partecipare alle riunioni del comitato di presidenza della facoltà, se istituito;

d) predisporre la relazione annuale sull'attività didattica, di cui all'art. 27.1, sub *e)*;

e) sovrintendere alle attività del corso di studio e vigilare, su eventuale delega del preside, al regolare svolgimento delle stesse;

f) proporre al preside la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare, su proposta dei professori ufficiali, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

28.2. Il presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

28.3. Il presidente è eletto a scrutinio segreto dai membri del consiglio fra i garanti del corso di studio che siano professori di ruolo della facoltà cui il corso appartiene o di una delle facoltà interessate qualora il corso di studio sia interfacoltà.

28.4. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno i due terzi dei garanti.

28.5. Il presidente può avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i garanti che siano professori di ruolo.

Il vicepresidente supplisce il presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

28.6. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal rettore con proprio decreto.

28.7. Il presidente dura in carica quattro anni.

28.8. Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, il presidente è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del corso di studio. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.

28.9. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente, il decano dei professori di ruolo subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni».

Art. 5.

5.1. Il testo dell'art. 29 *(Aggregazione di consigli di corso di studio)* è sostituito dal seguente:

«Art. 29 *(Aggregazione di consigli di corso di studio)*. — 29.1. Due o più consigli di corso di studio, sin dall'attivazione dei corsi o con delibere adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano e la composizione che consegue ai sensi dell'art. 27.4 considerando i corsi aggregati come un unico corso di studio.

29.2 Il consiglio dei corsi di studio aggregati è costituito con delibera del senato accademico, che può contenere norme specifiche sulla rappresentanza degli studenti anche in deroga a quanto previsto dal precedente art. 27.4, lettera *d)*. L'aggregazione di consigli di corso di studio può essere revocata dal senato accademico sulla base di documentati motivi».

Art. 6.

6.1. All'art. 49 (*Validità delle adunanze e delle deliberazioni)*, è apportata la seguente modifica:

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-*bis*: «Nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti che non siano garanti del corso di studio soltanto se intervengono all'adunanza».

Art. 7.

7.1. Il testo dell'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 58 *(Norme transitorie conseguenti all'autonomia didattica)*. — 58.1. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli agli studenti già iscritti ai corsi di laurea e di diploma che risultano ancora attivi alla scadenza dei termini previsti dai decreti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

58.2. Fino alla disattivazione definitiva dei corsi di studio attivati ai sensi della normativa antecedente a quella del decreto ministeriale n. 509/1999, i relativi consigli di corso di studio continuano ad essere costituiti e regolati dalle norme statutarie in vigore alla data del 31 ottobre 2001.

58.3. L'aggregazione tra consigli dei nuovi corsi di studio attivati ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 e consigli dei vecchi corsi di studio attivati ai sensi della normativa precedente si attua secondo quanto previsto dall'art. 29; esclusivamente per la gestione delle materie residuali concernenti i vecchi corsi di studio il senato accademico, su proposta dei consigli di corso di studio interessati, può adottare specifiche norme integrative, anche in deroga all'art. 27, relativamente alla composizione e al funzionamento del consiglio aggregato».

Art. 8.

8.1. Le modifiche di Statuto di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, del presente decreto, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 18 aprile 2002

Il rettore: MODICA

02A05565

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CIRCOLARE 23 aprile 2002, n. **593.**

Adempimenti relativi al decreto ministeriale 7 novembre 2001, n. 458 (Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento).

Ai presidenti delle corti di appello
Ai procuratori generali presso le corti di appello
e, per conoscenza:
Alla Banca d'Italia

Il regolamento in oggetto, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2002 ed entrerà in vigore il prossimo 4 giugno 2002. Nel regolamento sono contenute le disposizioni che disciplinano le modalità di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia, nonché le modalità con cui quest'ultima provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione. Con successivo regolamento adottato dalla Banca d'Italia in data 29 gennaio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 2002), sono state dettate le norme di dettaglio relative al funzionamento dell'archivio informatizzato.

Si ritiene opportuno segnalare gli adempimenti derivanti per gli uffici giudiziari dalla disciplina contenuta nel decreto ministeriale in oggetto, facendo riserva di indicare successivamente ulteriori profili di carattere tecnico, specificatamente attinenti alla trasmissione al casellario giudiziale centrale dei dati contenuti nei provvedimenti irrevocabili, nonché alle modalità di accesso da parte delle autorità giudiziarie ai dati presenti nell'archivio informatizzato.

1. *Struttura dell'archivio.*

L'art. 1, secondo comma, del regolamento prevede che l'archivio è costituito da una sezione centrale, presso la Banca d'Italia, con la funzione di ricevere i dati dai diversi soggetti che alimentano l'archivio, e dalle diverse sezioni remote collocate presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti le carte di pagamento e le prefetture. Le sezioni remote costituiscono dei terminali di consultazione, ricevendo giornalmente dalla sezione centrale tutto il complesso dei dati che integra il contenuto dell'archivio.

L'accesso ai dati contenuti nell'archivio avviene per l'autorità giudiziaria (e a differenza degli altri soggetti che accedono tramite le rispettive sezioni remote) in modo diretto (art. 13), ossia attraverso il collegamento istituito tra l'archivio medesimo e l'autorità giudiziaria; tale collegamento è in fase di predisposizione. È opportuno precisare che l'accesso diretto ai dati riguarda esclusivamente le funzioni istituzionali dell'autorità giudiziaria; al contrario, l'accesso da parte dei soggetti interessati (ancorché coinvolti in un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria) dovrà avvenire a norma dell'art. 11 del regolamento.

Va segnalato che il regolamento di attuazione adottato dalla Banca d'Italia, nell'indicazione dei tempi di funzionamento dell'archivio, (circostanza che assume rilievo in ordine all'accesso ai dati in esso contenuto) specifica che i diversi segmenti sono operativi nei giorni lavorativi bancari (v. allegato al regolamento citato «Tempi di funzionamento»).

2. *Dati contenuti nell'archivio.*

All'art. 2 del regolamento ministeriale è dettata la disciplina relativa ai dati che devono essere inseriti nell'archivio. Va precisato che, essendo il contenuto dell'archivio già previsto dall'art. 10-*bis* del decreto legislativo n. 507, la norma in oggetto individua solo la tipologia dei dati che vanno ad integrare le diverse categorie delle notizie da iscrivere, già previste a livello di normativa primaria.

Particolare attenzione è stata posta, nel prevedere le tipologie di informazioni da iscrivere nell'archivio, al fine di poter individuare nel modo più preciso possibile il soggetto (persona fisica o ente) che deve essere iscritto nell'archivio. Assume, a tale proposito, rilevanza notevole il codice fiscale, quale dato univoco di identificazione, idoneo a consentire la «crociatura» di eventuali differenti trasmissioni di dati riferite allo stesso soggetto; per tale ragione, all'art. 14 si è previsto, a carico degli operatori privati, l'obbligo di acquisire il codice fiscale, anche dei non residenti, all'atto del rilascio di moduli di assegno o di carte di pagamento. Tale dato, fornito come detto dagli operatori privati all'avvio del procedimento, dovrà essere ritrasmesso dall'autorità giudiziaria al casellario centrale, ai sensi dell'art. 4 (v. infra § 4).

3. *Trasmissione dei dati nell'archivio.*

Le modalità relative alla trasmissione dei dati sono regolate nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 458 del 2001.

I dati devono essere trasmessi alla sezione centrale dell'archivio dai vari soggetti pubblici (compresa dunque l'autorità giudiziaria) e privati (banche, uffici postali ed emittenti carte di pagamento) che, a diverso titolo, adottano provvedimenti rilevanti ai fini dell'archivio. Questi devono inoltre assicurare l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi e provvedere tempestivamente alla cancellazione e rettifica dei dati errati. Infine, al comma 3, si chiarisce che la trasmissione dei dati va effettuata dagli operatori con l'utilizzo di procedure telematiche che siano compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio. Sempre a proposito delle modalità di trasmissione si è inteso precisare, allo scopo di evitare possibili dubbi applicativi, che per l'invio dei dati all'archivio e per le previste comunicazioni ai diversi soggetti interessati traenti si tenga conto dei giorni lavorativi bancari, richiamando la definizione contenuta nell'art. 1, lettera *h)* del decreto legisla-

tivo 28 luglio 2000, n. 253. Tale previsione concerne, tenuto conto del tenore generale della norma, anche il computo dei termini per l'invio della comunicazione del preavviso di revoca ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 2, della legge n. 386 del 1990.

4. *Trasmissione dei dati da parte del prefetto e dell'autorità giudiziaria.*

Particolare rilievo assume per l'autorità giudiziaria la specifica disciplina contenuta nell'art. 4 del regolamento ministeriale, che riguarda la fase della trasmissione dei dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (amministrative e penali) applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista.

A tale proposito sono previste tre differenti situazioni.

La prima fattispecie disciplinata riguarda (comma 1) lo sviluppo del procedimento sanzionatorio amministrativo, attivato dal prefetto con l'ordinanza-ingiunzione. A tale proposito, è previsto che i dati relativi alle sanzioni contenute in ordinanze-ingiunzioni, non più opponibili, vengano trasmessi, per via telematica, dal prefetto alla sezione centrale dell'archivio.

Nella norma sono indicati i presupposti per la trasmissione. Come è noto, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è presentata al giudice di pace dall'interessato e solo con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, a cura della cancelleria del giudice, il prefetto ne riceve notizia (art. 23, legge n. 689 del 1981), con la conseguenza che quest'ultimo, non essendo in grado di accertare la definitività o meno dell'ordinanza, dovrebbe attendere tempi indeterminati prima di poter trasmettere i dati all'archivio.

Allo scopo di assicurare il miglior funzionamento del sistema, mentre non sono previsti incombenti ulteriori per la cancelleria del giudice a seguito della presentazione dell'opposizione, si è posto a carico dell'opponente l'onere di notificare al prefetto l'avvenuta opposizione. La tempestiva notifica, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'opposizione, impedisce al prefetto la trasmissione dei dati all'archivio.

Una volta che il giudizio di opposizione sia stato definito, invece, sarà la cancelleria dell'ufficio giudiziario a dovere comunicare, con la massima tempestività, l'esito al prefetto (comma 2), allegando copia del provvedimento irrevocabile, e questi, ricevuta la comunicazione, provvederà tempestivamente a trasmettere i dati alla sezione centrale dell'archivio a norma del comma precedente.

Altra situazione considerata dalla norma (comma 3), è quella relativa ai provvedimenti di competenza del giudice penale, in ordine ai reati di inosservanza del contenuto delle sanzioni amministrative interdittive (art. 7 legge n. 386 del 1990), nonché alle violazioni amministrative connesse con un reato a norma dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tal caso, si prevede che quando il provvedimento giurisdizionale (sentenza o decreto penale di condanna) è divenuto irrevocabile, i dati relativi devono essere trasmessi dal casellario giudiziale centrale (che già riceve dall'autorità giudiziaria la scheda per l'iscrizione della condanna) alla sezione centrale dell'archivio per via telematica.

5. *Durata di iscrizione dei provvedimenti sanzionatori.*

L'art. 10, comma 1 del regolamento ministeriale stabilisce che i dati relativi alle sanzioni e divieti di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, lettera *c)* della legge n. 386 del 1990 (tra i quali quelli trasmessi all'archivio per il tramite del casellario) restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti.

In riferimento a tale disciplina sembra opportuno fornire le seguenti precisazioni.

In primo luogo, occorre individuare chi debba indicare il termine di efficacia della misura del divieto di emettere assegni bancari e postali. In merito, deve anzitutto chiarirsi che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 7, comma 2 della legge n. 386 del 1990, come modificato dall'art. 32, decreto legislativo n. 507 del 1999, il divieto di emettere assegni, contenuto nella sentenza di condanna, ha natura di pena accessoria.

Per tale conclusione depone sia la circostanza che tale divieto è, testualmente, effetto diretto della condanna, sia — a fugare ogni residuo dubbio ermeneutico — la considerazione che la stessa legge delega n. 205 del 1999, nel prevedere il mantenimento della sanzione penale per la violazione delle sanzioni amministrative inibitorie ed interdittive, ha aggiunto «a titolo di pene accessorie» la pubblicazione della sentenza e, appunto, il divieto di emettere assegni bancari e postali (art. 8, lettera *c)*).

Ciò premesso, si ritiene che l'indicazione del termine di durata di tali misure — nonché di quelle comunque contenute nella sentenza di condanna, ancorché aventi natura di sanzioni amministrative accessorie — debba essere fornita direttamente dall'autorità giudiziaria, trattandosi di questione che incide sui diritti degli interessati e non demandabile né all'archivio (che tra l'altro non ha le conoscenze giuridiche necessarie), né al casellario, la cui funzione è quella di ritrasmettere, previa verifica di carattere formale, i dati ricevuti dall'autorità giudiziaria all'archivio stesso.

Tale conclusione, d'altro canto, è supportata anche dal dato normativo; come già indicato, l'art. 3 del regolamento n. 458 precisa, infatti, che i dati sono trasmessi alla sezione centrale dell'archivio dall'autorità giudiziaria (comma 1), che assicura la completezza ed esattezza dei dati trasmessi (comma 2).

Nell'architettura complessiva dell'archivio, dunque, il casellario centrale svolge la funzione di mero tramite per l'inoltro dei dati all'archivio, dati che vengono tuttavia trasmessi dall' autorità giudiziaria.

Le cancellerie degli uffici giudiziari, nel trasmettere al casellario i dati relativi alle condanne irrevocabili che hanno irrogato le sanzioni (penali od amministrative) in oggetto, avranno dunque cura, su indicazione del magistrato, di precisare, accanto alla loro durata, anche il termine di scadenza — peraltro agevolmente ricavabile dalla durata della misura e dalla data di irre-

vocabilità del provvedimento — affinché tale indicazione possa essere ritrasmessa all'archivio informatizzato.

Ulteriore profilo problematico attiene all'applicabilità o meno alla pena accessoria del divieto di emettere assegni (ovviamente la questione non riguarda le sanzioni amministrative accessorie applicate dal giudice penale) del disposto dell'art. 139 del codice penale.

Tale disposizione, come è noto, prevede che nel computo delle pene accessorie temporanee «non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la misura detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza».

Da un'interpretazione sistematica delle diverse disposizioni in esame si ritiene che la disciplina contenuta nel citato art. 139 non sia applicabile al divieto di emettere assegni bancari e postali.

Invero, la norma appare essere riferita alle pene accessorie contenute nel medesimo codice penale (alle quali, evidentemente, il legislatore ha fatto riferimento nel dettare la previsione). Al contrario, in assenza di espresso richiamo, pene accessorie, sia pur temporanee, diverse ed introdotte successivamente risultano al di fuori dell'ambito di operatività della norma.

A sostegno di tale tesi può rilevarsi che, opinando diversamente, si correrebbe il rischio di una applicazione analogica, a danno del condannato, della norma penale, operazione interdetta dall'art. 25 Cost.

Inoltre, la stessa disciplina contenuta nell'art. 139 codice penale è dalla dottrina fortemente sospettata di contrasto con il principio di cui all'art. 27 Cost., in quanto un'esecuzione della pena accessoria oltre la durata della pena detentiva renderebbe assai difficile il reinserimento sociale del condannato che ha già scontato la pena principale.

Infine, la necessità di tenere conto nella determinazione della durata del divieto di emettere assegni anche dei periodi indicati nell'art. 139 del codice penale provocherebbe problemi difficilmente superabili, e cagionerebbe comunque, attesa la necessità di indagini, anche assai complesse al fine di verificare l'eventuale detenzione o sottoposizione a misure di sicurezza detentive *medio tempore*, per condanne anche a diverso titolo, e finanche lo stato di latitanza-inevitabili ritardi nell'iscrizione, disfunzionali rispetto all'esigenza di tempestivo inserimento dei dati nell'archivio informatizzato.

Pertanto, nell'indicazione della data di efficacia delle sanzioni inibitorie non si terrà conto delle situazioni indicate nell'art. 139 del codice penale.

6. *Disposizioni finali.*

Va richiamata l'attenzione sulle disposizioni finali contenute nell'art. 17 del regolamento ministeriale. Premesso che la disciplina della revoca di sistema (che presuppone necessariamente l'attivazione dell'archivio) entra in vigore, come espressamente previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 507, decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione del regolamento, è stato precisato, onde evitare equivoci, che anche le disposizioni regolamentari entreranno in vigore alla stessa data.

Inoltre, è stabilito che dovranno essere trasmessi all'archivio solo i dati relativi a violazioni poste in essere successivamente all'entrata in vigore della disciplina primaria e regolamentare. Tale norma, che si applica ovviamente anche ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'autorità giudiziaria, eviterà che la cancelleria debba trasmettere i dati relativi a violazioni commesse prima del 4 giugno 2002.

Le SS.LL. sono pregate di comunicare la presente circolare agli uffici giudiziari del distretto e di vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti derivanti, fornendo altresì allo scrivente ufficio un cortese cenno di riscontro.

Il direttore generale
della giustizia penale
IANNINI

02A06024

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 8 maggio 2002, n. **200.**

Regime di sostegno a favore dei coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre (*cannabis sativa* - NC 5302 10 00).

Al Ministero dell'interno - Direzione centrale servizi antidroga

Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio di Polizia scientifica.

Al Ministero della giustizia - Gabinetto del Ministro - D.G. Affari penali

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale Guardia di finanza - III reparto operazioni ufficio criminalità organizzata e altri servizi extratributari

Al Ministero della salute - Dipartimento di farmacosorveglianza - Ufficio centrale stupefacenti

Alle regioni e province autonome

All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Al comando Carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari (MiPAF)

All'Istituto sperimentale per le colture industriali

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura)

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)

Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)

Alla Confederazione produttori agricoli (Copagri)

Alla Fagri

All'Assocanapa

Al Consorzio CanapaItalia
Alla Federtessile
All'Associazione Fibranova
e per conoscenza:
Alla Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio materie grasse
Al Gabinetto dell'on. Ministro

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002, il regime di sostegno comunitario per la canapa (*cannabis sativa*) ha subito significativi cambiamenti in forza dei regolamenti del Consiglio n. 1672/2000 e n. 1673/2000.

In particolare, il regolamento (CE) n. 1672/2000 ha inserito la canapa nel regime di sostegno, a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

In attuazione dei predetti regolamenti, la Commissione CE ha emanato le relative disposizioni per il regime dei seminativi con il regolamento (CE) n. 2860/2000 del 27 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2316/99 del 29 ottobre 1999 e, per il regime della trasformazione della paglia in fibre, con il regolamento (CE) n. 245/2001 del 5 febbraio 2001.

A livello nazionale, per la parte strettamente legata al regime di aiuto alla trasformazione, è stato emanato il decreto ministeriale 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 110 del 14 maggio 2001, mentre, per quanto riguarda il regime di sostegno a favore dei coltivatori, è stato emanato il decreto ministeriale 8 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 94 del 26 aprile 2001 e il decreto ministeriale 7 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 71 del 25 marzo 2002.

Compatibilmente con le disposizioni della regolamentazione comunitaria vigente in materia ed al fine di agevolare gli organi di controllo operanti sul territorio nello svolgimento della istituzionale attività di controllo e repressione, l'amministrazione ritiene utile precisare quanto segue.

1. Secondo quanto disposto dall'art. 5-*bis* del regolamento (CE) n. 1251/99 del 17 maggio 1999, il pagamento per superficie è subordinato all'utilizzazione di varietà di canapa aventi tenore in THC non superiore allo 0,2%.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 7-*bis*, comma 1, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 2316/99 del 29 ottobre 1999, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 327/2002 del 21 febbraio 2002, i pagamenti per superficie per la canapa sono subordinati all'utilizzazione di sementi certificate delle varietà menzionate nell'allegato XII del medesimo regolamento.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 7-*ter*, comma 1 del regolamento (CE) n. 2316/99 del 29 ottobre 1999, il metodo che deve essere impiegato dalle autorità competenti dello Stato membro per rilevare il tasso di THC su una percentuale delle superfici coltivate a canapa destinata alla produzione di fibre è descritto nell'allegato XIII del medesimo regolamento. Le varietà di canapa destinate alla produzione di fibre, che figurano al punto 2b) dell'allegato XII del succitato regolamento, sono controllate applicando la procedura *B* del metodo comunitario descritto nell'allegato XIII.

4. Ai fini della tutela degli agricoltori che ritengono di usufruire delle misure comunitarie di cui trattasi e per consentire agli organi di polizia l'effettuazione dei controlli dell'anzidetto regime di aiuti, gli operatori interessati dovranno dare comunicazione sull'impianto della coltura di *cannabis sativa* alla più vicina stazione di polizia (Polizia di Stato, Corpo dei carabinieri, Guardia di finanza, ecc,)

5. Le circolari n. 734 del 2 dicembre 1997 e n. 4 del 20 aprile 1999 sono abrogate.

Nel raccomandare la massima diffusione della presente circolare presso gli operatori ed organismi interessati, si sottolinea che la ripresa della coltivazione della *cannabis sativa* in Italia sarà tanto più diffusa, serena e di sicura proiezione per il futuro, quanto maggiore sarà l'attenzione e l'impegno dei coltivatori e delle organizzazioni di categoria nel puntuale adempimento di tutte le attività di competenza.

Il Sottosegretario delegato: SCARPA BONAZZA BUORA

02A06182

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 10 maggio 2002, n. **13.**

Aiuto alla produzione olio di oliva - Applicazione GIS oleicolo (reg. CE n. 2366/98, art. 22 e successivi).

All'UNAPROL
Al CNO
All'AIPO
All'UNASCO
All'UNAPOL
All'ASO
All'APO
LAPOC DI RC.
CASO RC
Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio materie grasse
All'Agecontrol
A tutti i produttori non appartenenti alle associazioni olivicole
A tutti gli operatori del settore

1) *Premessa.*

In virtù di quanto disposto dall'art. 22 e successivi del reg. CE n. 2366/98 (Sistema d'informazione geografica nel settore oleicolo - GIS oleicolo), l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) invierà tramite cartolina a/r, ai produttori per i quali permane la condizione di discordanza fra i dati dichiarati nell'ambito delle procedure di rinnovo delle dichiarazioni

di coltura (reg. CE n. 2366/98 - art. 3) e i dati rilevati dall'Amministrazione, una lettera di convocazione con allegata scheda aziendale contenente le informazioni registrate nelle proprie banche dati, relative ai dati dichiarati (identificativi catastali delle particelle e relativo numero di piante) nonché ai dati accertati da questa amministrazione.

D'intesa con le Unioni/Associazioni di appartenenza per quanto riguarda i produttori associati, si procederà alla programmazione delle attività e verranno fissate le date per gli incontri in contraddittorio da svolgersi presso le sedi indicate dall'AGEA. Ove ricorressero le condizioni i produttori saranno convocati presso la sede della propria associazione.

Le comunicazioni ai produttori non associati verranno trasmesse tramite cartolina a/r direttamente al domicilio del produttore, con l'indicazione della data e della sede dove si svolgerà l'incontro in contraddittorio.

Le attività di verifica dei dati dichiarati e di incontro con il produttore seguiranno le linee indicate dal regolamento CE n. 2366/98 secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

2) *Attività di verifica.*

Le attività di controllo interne da parte dell'amministrazione si svolgeranno attraverso la verifica delle particelle non rilevate o discordanti, con un dato rilevato - non consolidato come «dato di base» - tramite fotointerpretazione ed eventuale controllo in campo dei casi non risolvibili tramite contraddittorio nelle sedi AGEA.

3) *Elaborazione esito aziendale.*

Al termine delle verifiche di cui al punto 2) i dati verranno elaborati a livello di singola azienda, al fine di analizzarne la situazione dopo i controlli effettuati.

Qualora si constati che il numero di olivi dichiarati dal produttore, con riferimento ad una determinata campagna olivicola si discosta di oltre il 3% dal numero di olivi determinato secondo le procedure previste dal reg. CE n. 2366/98 art. 25, comma 1, il produttore considerato discordante per quella determinata campagna. La discordanza, in termini percentuali, verificata applicando la seguente formula:

$$(N_{pd} - N_{pr})^{*}\ 100/\ N_{pr} > 3\%$$

con N_{pd} = numero piante dichiarate

N_{pr} = numero piante accertate

Pertanto qualora l'azienda, a seguito della applicazione dei succitati criteri, rientrasse entro le tolleranze previste, i dati riscontrati ad essa relativi verranno considerati «dati di base» e saranno inviati all'archivio informatico centrale per aggiornarne la consistenza aziendale.

4) *Convocazione del produttore.*

Ai produttori che, a seguito dei controlli effettuati, risultassero ancora discordanze superiori alle tolleranze previste dalla normativa comunitaria, verrà inviata, tramite lettera a/r, la comunicazione descritta al punto 1, riportante i dati relativi alla consistenza aziendale a livello di particella (prima notifica di discordanza). Tali produttori verranno convocati, mediante la medesima comunicazione, presso una sede periferica opportunamente attrezzata al fine di definire, in contraddittorio, la reale consistenza aziendale.

Nella suddetta comunicazione verranno pertanto indicati il luogo, la data dell'incontro e la documentazione richiesta al fine di risolvere eventuali disallineamenti catastali (certificati catastali, estratti di mappa, ecc.).

La scheda aziendale sarà corredata di tutte le informazioni di dettaglio esplicative delle eventuali situazioni di discordanza (ad esempio particelle non trovate sui fogli di mappa), necessarie all'individuazione di eventuali errori dichiarativi o di mancati aggiornamenti dei materiali catastali (frazionamenti, nuovi comuni, nuove sezioni, etc...).

Tale comunicazione, da intendersi come prima notifica di discordanza, avrà anche valore di convocazione per lo svolgimento dell'incontro in contraddittorio.

In sede di convocazione presso le sedi periferiche o in fase di sopralluogo, i produttori possono essere accompagnati dai rappresentanti delle associazioni cui aderiscono.

Si prega assicurare, da parte delle organizzazioni, la massima collaborazione per garantire il miglior espletamento delle attività.

5) *Attività di incontro con il produttore.*

A seguito della suddetta comunicazione, il produttore ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno:

a) accettare integralmente i dati rilevati dall'amministrazione come dati dichiarati validi per la campagna in corso di accertamento. In tal caso il produttore dovrà restituire alla associazione di appartenenza ovvero direttamente all'AGEA nel caso di produttore non associato, la scheda firmata, barrando la casella di conferma dei dati rilevati. L'accettazione dei dati rilevati come dati dichiarati a tutti gli effetti una rettifica della denuncia di coltivazione;

b) Nel caso di non accettazione totale o parziale dei dati rilevati indicati nella notifica, presentarsi all'incontro in contraddittorio presso la sede periferica indicata nella comunicazione al fine di definire la reale consistenza aziendale.

Per i produttori che non si presenteranno all'incontro, i dati accertati dall'amministrazione diventeranno «dati di base» e pertanto utilizzati ai fini del pagamento dell'aiuto a partire dalla campagna in corso di accertamento.

Per i produttori che non si presenteranno all'incontro, ma restituiranno la scheda debitamente compilata e firmata, i dati derivanti dalle verifiche effettuate assumeranno il valore di dati dichiarati.

Nel caso in cui il produttore non si presenti all'incontro, né restituisca la scheda aziendale secondo le modalità descritte nel successivo capoverso, resterà inalterata la situazione di discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato da questa amministrazione. Tale evenienza determinerà l'applicazione delle decurtazioni sull'importo dell'aiuto previste all'art. 15 del reg. CE n. 2366/98, nonchè l'esclusione della possibilità di modificare la dichiarazione per le campagne indicate nella scheda inviata al produttore, come previsto all'art. 25, par. 3.

La scheda aziendale, debitamente compilata e firmata, dovrà essere restituita entro il termine ultimo di quindici giorni dalla data di ricezione della presente, tramite raccomandata a/r, alla associazione di appartenenza se trattasi di produttore associato o direttamente all'Agea per i produttori non associati.

5.1 *Accertamento definitivo della consistenza aziendale.*

Per tutti i produttori che si presenteranno alla convocazione si procederà all'incontro in sede periferica e, se esplicitamente richiesto dal produttore, in campo, ai fini di definire la reale consistenza aziendale.

Ai fini dell'effettuazione dell'incontro i produttori potranno incaricare un loro rappresentante munito di apposita delega sottoscritta nonchè della fotocopia del documento del delegante. I tecnici incaricati dall'amministrazione devono procedere alla archiviazione, nel fascicolo aziendale, della fotocopia del documento del produttore unitamente alla delega.

Nel corso dell'incontro verranno verificate, in contraddittorio con il produttore, tutte le particelle con dati discordanti determinati dalla precedente fase di controllo e, ove necessario, tutte le particelle che il produttore richieda esplicitamente di investigare al fine della determinazione della propria consistenza aziendale (particelle inserite, variate, frazionate, ecc.) comprese quelle concordanti.

Le particelle dichiarate come uso civico (quota di possesso «999») verranno considerate nell'ambito del calcolo degli esiti aziendali, assumendo come numero di piante definito, il minore tra il numero di piante dichiarato ed il numero di piante rilevato.

5.2 *Variazione dei dati di natura dichiarativa.*

In sede di incontro è consentita la variazione del numero di piante dichiarato per particella secondo quanto previsto dal reg. CE n. 2366/98 art. 25, par. 3 nel caso si tratti della prima notifica di discordanza. Tale eventuale variazione, registrata mediante il verbale d'incontro con relativa scheda aziendale, vale a tutti gli effetti come rettifica della denuncia di coltivazione a partire dalla campagna olivicola in corso di accertamento.

Eventuali inserimenti di nuove particelle dovranno essere validati dalla associazione a cui il produttore aderisce, previa acquisizione e verifica dei relativi titoli di conduzione.

Per consentire la validazione i tecnici AGEA faranno pervenire, con cadenza settimanale, alle associazioni, copia dei verbali definiti in fase di incontro con i produttori, dai quali si evincano le nuove particelle inserite.

Solo a seguito delle attività delle associazioni, da concludersi entro il 10 ottobre 2002, il dato sarà considerato valido ai fini del calcolo dell'aiuto.

Per i casi in cui non ricevano dai produttori la idonea documentazione di dimostrazione della titolarietà di conduzione, entro la data di cui sopra, le associazioni, dovranno procedere ad accantonare, agli effetti della corresponsione dell'aiuto comunitario, le nuove particelle non documentate.

Nel caso di produttori non associati i titoli di conduzione dovranno essere inviati all'AGEA secondo le norme previste per la compilazione delle denunce di coltivazione.

In ogni caso i dati variati/accertati in sede di contraddittorio dovranno essere riportati sul verbale e sulla scheda aziendale post incontro, controfirmati sia da parte dell'amministrazione che da parte del produttore (o suo delegato).

La documentazione (verbale, scheda aziendale, ecc.) elaborata nel corso dell'incontro, controfirmata dalle parti, avrà valore dichiarativo oltre che tecnico e verrà consegnata al produttore e alla associazione come documentazione comprovante la rettifica della denuncia di coltivazione nella campagna in corso di accertamento.

La modulistica (verbale, scheda aziendale, ...) verrà prodotta in tre copie; una andrà al produttore, una alla associazione di appartenenza ed una all'amministrazione.

6) *Recupero delle spese.*

Qualora al termine delle procedure previste dal reg. CE n. 2366/98 art. 25, par. 3, non siano confermati i dati dichiarati, con le eccezioni e secondo quanto specificato nei successivi paragrafi, il produttore tenuto a rimborsare all'AGEA le spese occasionate e connesse ai controlli svolti.

Per il recupero delle spese verranno utilizzati gli importi, attualizzati all'euro, riportati nella delibera commissariale del 27 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1996 e già utilizzati per le precedenti campagne di accertamento definitivo dei dati del settore oleicolo.

Il recupero delle spese verrà effettuato dall'AGEA sull'aiuto alla produzione a decorrere dalla campagna 2000/2001 e successive.

L'importo delle spese da pagare da parte del produttore interessato verrà calcolato in sede di incontro e riportato sul verbale al termine dello stesso.

6.1 *Riconoscimento spese occasionate.*

I produttori che richiedessero la verifica in campo di una o più particelle dichiarate per le quali si conferma (uguale o minore) il dato rilevato determinato nel corso

dell'incontro presso la sede periferica, dovranno riconoscere € 222,08 ad azienda più € 0,62 per il numero di piante di olivo effettivamente esistenti in ciascuna delle particelle verificate.

Nel caso in cui sulla scheda aziendale esistano particelle contrassegnate nella colonna NOTE con il valore X, ovvero sussista il caso di inserimento di particelle nuove, il produttore dovrà munirsi di idonea documentazione catastale riportante i titoli di possesso nonchè la geometria di tali particelle (estratti di mappa, stralci planimetrici, ...).

A seguito dell'esplicita richiesta del produttore affinchè direttamente l'AGEA acquisisca le informazioni catastali necessarie ad individuare un'eventuale particella non riscontrata sui fogli di mappa già in possesso dell'Agea stessa, nel caso in cui risultasse l'inesistenza della particella in oggetto, il produttore dovrà sostenere le spese di € 40,28 per particella non trovata.

6.2 *Non riconoscimento delle spese.*

a) Non è previsto alcun riconoscimento di spesa ad eccezione dei casi di cui al precedente punto 6.1.

b) Ai produttori non presentatisi all'incontro non verrà applicato nessun recupero spese.

In tutti i casi il tecnico dell'amministrazione dovrà procedere alla stampa ed all'archiviazione dei documenti d'incontro negli appositi fascicoli aziendali.

Il direttore area organismo pagatore: MIGLIORINI

02A06120

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 22 aprile 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Panaro, console onorario della Repubblica di Indonesia in Bari.

02A06005

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.18809-XV.J(3169) del 12 aprile 2002, il manufatto esplosivo denominato «Bengala Tricolore Nasti», che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Napoli, via Vallone dei Gerolomini n. 11, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26313-XV.J(2537) del 12 aprile 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata a 5 dornino», che la sig.ra De Martinis Maria intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Teramo, località Specola, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25983-XV.J(2444) del 12 aprile 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Ande 5 bianco;
Ande 5 blu;
Ande 5 giallo;
Ande 5 pioggia argento;
Ande 5 pioggia oro;
Ande 5 rosso;
Ande 5 tremolante bianco;
Ande 5 tremolante giallo;
Ande 5 verde;
Ande 5 viola,

che il sig. De Cristofaro Antonio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Belmonte Mezzagno (Palermo), contrada Chiusa D'Alia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22079-XV.J(2201) del 12 aprile 2002, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore rosso;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore blu;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore argento;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore verde;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore azzurro;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore viola;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore bianco;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore giallo;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore arancione;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore tremolante oro;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore intermittente argento;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore salice oro;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore salice verde;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore salice rosso;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore turchese;
colpo a sfera d'amplo calibro 155 di colore bianco coda;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore rosso;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore blu;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore argento;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore verde;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore azzurro;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore viola;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore bianco;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore giallo;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore arancione;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore salice oro;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore salice verde;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore salice rosso;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore turchese;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 155 di colore bianco coda;

peonia d'amplo calibro 155 di colore rosso;

peonia d'amplo calibro 155 di colore blu;

peonia d'amplo calibro 155 di colore argento;

peonia d'amplo calibro 155 di colore verde;

peonia d'amplo calibro 155 di colore azzurro;

peonia d'amplo calibro 155 di colore viola;

peonia d'amplo calibro 155 di colore bianco;

peonia d'amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

peonia d'amplo calibro 155 di colore giallo;

peonia d'amplo calibro 155 di colore arancione;

peonia d'amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

peonia d'amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

peonia d'amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

peonia d'amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

peonia d'amplo calibro 155 di colore salice oro;

peonia d'amplo calibro 155 di colore salice verde;

peonia d'amplo calibro 155 di colore salice rosso;

peonia d'amplo calibro 155 di colore turchese;

peonia d'amplo calibro 155 di colore bianco coda;

una ripresa di lampi d'amplo calibro 155;

una ripresa di lampi Ø 48 d'amplo calibro 155;

una ripresa farfalle d'amplo calibro 155;

una ripresa di fischi d'amplo calibro 155;

una ripresa di girelle d'amplo calibro 155;

una ripresa di ululi d'amplo calibro 155;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di farfalle e lampi d'amplo calibro 155;

ritardo di girelle e lampi d'amplo calibro 155;

ritardo di ululi e lampi d'amplo calibro 155;

ritardo di fischi e lampi d'amplo calibro 155;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore salice verde;.

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di doppia sfera e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di peonie e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di farfalle e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155;

ritardo di girelle e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155;

ritardo di ululi e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155;

ritardo di fischi e lampi Ø 48 d'amplo calibro 155;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore. bianco coda;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di doppia sfera ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di dolore argento;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di peonia ed intrecci d'amplo calibro 155 di colore bianco coda,

che il sig. D'Amplo Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Mineo (Catania), contrada Fiume Caldo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A06004 e da 02A6008 a 02A6010

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 maggio 2002

Dollaro USA	0,9202
Yen giapponese	115,59
Corona danese	7,4377
Lira Sterlina	0,63020
Corona svedese	9,2125
Franco svizzero	1,4538
Corona islandese	84,27
Corona norvegese	7,5510
Lev bulgaro	1,9528
Lira cipriota	0,57820
Corona ceca	30,588
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,98
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5721
Lira maltese	0,4072
Zloty polacco	3,7698
Leu romeno	30833
Tallero sloveno	225,2957
Corona slovacca	43,270
Lira turca	1320000
Dollaro australiano	1,6684
Dollaro canadese	1,4182
Dollaro di Hong Kong	7,1765
Dollaro neozelandese	1,9764
Dollaro di Singapore	1,6495
Won sudcoreano	1148,96
Rand sudafricano	9,2480

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A06628

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tebraxin»

Con il decreto n. 800.5/R.M.202/D40 del 2 maggio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

TEBRAXIN - 6 compresse rivestite 150 mg - A.I.C. n. 028058 093.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A06018

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virafon»

Con il decreto n. 800.5/R.M.683/D37 del 24 aprile 2002 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

VIRAFON:

«1» 1 flacone 1000000 UI + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 033058 013;

«3» 1 falcone 3000000 UI + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 033058 025;

«5» 1 falcone 5000000 UI + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 033058 037;

«10» 1 falcone 10000000 UI + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 033058 049;

«10» 1 fiala 10000000 UI - A.I.C. n. 033058 052;

«25» 1 fiala 25000000 UI - A.I.C. n. 033058 064;

«25» 1 flacone 25000000 UI + 1 fiala - A.I.C. n. 033058 076;

soluzione iniettabile 1 flacone 3 MUI/0,5 ml - A.I.C. n. 033058 088;

soluzione iniettabile i flacone 5 MUI/0,5 ml - A.I.C. n. 033058 090;

soluzione iniettabile 1 flacone 10 MUI/I ml - A.I.C. n. 033058 102;

1 penna multidose 18 MUI/1,2 ML (15 UI/1 ml) - A.I.C. n. 033058 114;

1 penna multidose 30 MUI/1,2 ML (25 MUI/1 ml) - A.I.C. n. 033058 126;

1 penna multidose 60 MUI/1,2 ML (50 MUI/1 ml) - A.I.C. n. 033058 138.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering Plough S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

02A06019

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzioni per emodiafiltrazione (Range F.U.N.)».

Con il decreto n. 800.5/R.M.402/D39 del 2 maggio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.):

sacca plastica 4500 ml - A.I.C. n. 031501 087/G;

sacca plastica 5000 ml - A.I.C. n. 031501 099 /G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A06020

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uraprene»

Con il decreto n. 800.5/R.M.153/D38 del 2 maggio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

URAPRENE:

1 fiala iniettabile 25 mg - A.I.C. n. 026562 013;

1 fiala iniettabile 50 mg - A.I.C. n. 026562 037;

30 capsule 30 mg - A.I.C. n. 026562 052;

30 capsule 60 mg - A.I.C. n. 026562 076.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A06021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «CO.GE.LA. a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «CO.GE.LA. a r.l.» posizione n. 6273/232127, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Vito Padolecchia in data 29 gennaio 1988, repertorio n. 124498) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A05560

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Prima a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa «Prima a r.l.», posizione n. 7930, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Francesco Reboli in data 28 ottobre 1997, repertorio n. 384371) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A05561

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Pegaso a r.l.», in Polignano a Mare

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa «EDILIZIA PEGASO a r.l.», posizione n. 6934/252366, con sede in Polignano a Mare (costituita per rogito notaio Massimo Cesaroni in data 25 febbraio 1991, repertorio n. 59099) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A05562

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Contingenti comunitari di importazione di prodotti originari della Repubblica popolare cinese - Ridistribuzione di quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2001.

Si informa che con regolamento (CE) n. 637/2002 della Commissione UE del 12 aprile 2002 pubblicato nella GUCE n. L96/8 del 13 aprile 2002 sono state fissate le norme per la partecipazione alla ridistribuzione nell'anno 2002 dei quantitativi non utilizzati dei contingenti dell'anno 2001 di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138-98 del 28 maggio 1998.

L'ammontare dei quantitativi da ridistribuire e la quota massima richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato I.

Le domande per ottenere le licenze di importazione, redatte in carta semplice, possono essere presentate presso questa amministrazione a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella GUCE del regolamento (CE) n. 637/2002 e devono pervenire a questo Ministero - Direzione generale politica commerciale - Divisione VII - viale Boston n. 25 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 13 maggio 2002 ore 15. Al riguardo fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'Ufficio accettazione spedizione e corrispondenza (UASC).

Le istanze possono essere presentate, entro il citato termine, via-fax al n. 06 5925556 o n. 06 59647531 ed, in tal caso, dovranno essere regolarizzate con la presentazione della domanda in originale entro il 20 maggio 2002 e farà fede il timbro di ricevimento apposto dall'UASC.

La Commissione UE adotterà entro il 17 giugno p.v. i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.

Le licenze hanno validità fino al 31 dicembre 2002; termine che non potrà essere prorogato.

Gli operatori che intendono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli importatori tradizionali devono comprovare di aver effettuato importazioni, per la stessa tipologia di prodotti oggetto della domanda, negli anni 1998 o 1999, dichiarandone l'operatività effettiva.

A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, i giustificativi che comprovino l'avvenuta immissione in libera pratica nell'Unione europea dei prodotti contingentati. I richiedenti che abbiano già ottenuto una licenza di importazione per l'anno 2002 ai sensi del regolamento (CE) n. 1995-2001 della Commissione, possono allegare alla domanda copia della licenza stessa.

Possono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli altri importatori solo gli operatori che, avendo ottenuto licenza di importazione per l'anno 2001, possano dimostrare di aver importato almeno l'80% del quantitativo autorizzato.

Gli operatori ritenuti «persone legate» ai sensi dell'art. 143 (di cui si allega copia) del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione pubblicato nella GUCE n. L 253 dell'11 ottobre 1993, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/01, possono presentare esclusivamente singole domande di autorizzazione per la quota di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda.

Nelle domande dovrà figurare la seguente dichiarazione: Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'Unione europea e che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 regolamento (CE) n. 2454/93, relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'Autorità competente per il rilascio, entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.

ALLEGATO I

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Qualità totale da ridistribuire *c	Quantità max richiedibile da operatori non tradizionli
Calzature Codice SA/NC	Ex 640299 (1)	4377847 paia	5000 paia
	6403 51 6503 59	1276668 paia	5000 paia
	Ex 6403 91 (1) Ex 6403 99 (1)	1320489 paia	5000 paia
	Ex 6404 11 (2)	2110289 paia	5000 paia
	6404 19 10	7193447 paia	5000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina di porcellana del codice SA/NC	6911 10	5029 tonn.	5 tonn.
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	6086 tonn.	5 tonn

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzatura di un prezzo cif. uguale o superiore a 9 euro al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, ad uno o più strati, fabbricata con sintesi appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

(a) calzature appositamente ideate per la partica di un attività sportiva con suola non ad iniezione, che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

(b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un pezzo cif. uguale o superiore a 9 euro al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, ad uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscano o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità;

(c) * riapertura come segue: 70% riservato agli importatori tradizionali, 30% agli altri operatori.

ALLEGATO II

Schema di domanda

Ministero delle attività produttive
D.G. politica commerciale - div. VII - Viale Boston, 25 - 00144 ROMA (fax 06/5925 556)

OGGETTO: Contingenti comunitari di importazione di prodotti originari della Repubblica popolare cinese - Ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2001.

La ditta (nome o ragione sociale, indirizzo completo compreso telefono e fax, numero di partita IVA) chiede di partecipare alla ridistribuzione del contingente di cui in oggetto:

☐ tipo di merce: (denominazione e codice SA/NC);

☐ quantità richiedibile (Operatori non tradizionali): fino alla concorrenza dell'importo predeterminato dal Regolamento;

☐ si dichiara che le importazioni totali negli anni 1998 o 1999 sono state di .... (solo operatori tradizionali);

☐ si dichiara di aver ottenuto, nell'anno contingentale 2001, licenza di importazione n. .... per i prodotti di cui sopra e che la stessa è stata utilizzata almeno per l'80% (solo importatori non tradizionali).

Io sottoscritto .... certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea, che la presente domanda è l'unica da me o a mio nome presentata (nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 regolamento (CE) n. 2454/1993)*, per la ridistribuzione del contingente descritto nella domanda stessa. Mi impegno a restituire a codesto Ministero la licenza entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza.

Data, ...

Firma
....

*(solo per gli operatori non tradizionali)

02A05290

Individuazione delle tipologie di lavori che possono essere eseguiti in economia

Si comunica che con decreto ministeriale in data 6 marzo 2002 sono state individuate, ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 concernente il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, le tipologie di lavori che possono essere eseguiti in economia per quanto riguarda il Ministero delle attività produttive.

02A05566

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Schema-tipo di verbale di accordo bonario

Premesso che l'art. 31-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e l'art. 149 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, prevedono una articolata procedura per la definizione in via bonaria delle riserve apposte sui documenti contabili dagli affidatari dei lavori pubblici;

che l'Autorità, al fine di monitorare il contenzioso in materia di opere pubbliche, ha richiesto ai responsabili dei procedimenti, mediante comunicato del 15 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2001 ed integrato da un successivo comunicato del 6 giugno 2001 diffuso via internet, copia dei verbali sottoscritti dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 31-*bis* della legge successivamente all'entrata in vigore del regolamento attuativo;

che, dall'esame dei documenti pervenuti, si sono riscontrate rilevanti anomalie ed incompletezze, in relazione alle quali l'Autorità ha fornito indicazioni e chiarimenti con la determinazione n. 22 del 5 dicembre 2001;

che, tra i compiti che la legge ha assegnato all'Autorità, vi è quello concernente «la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate» (art. 4, comma 16, lettera *g)*);

Comunica uno schema-tipo di verbale di accordo bonario che possa fungere da guida per i soggetti operanti nel mercato dei lavori pubblici.

ALLEGATO

SERVIZIO ISPETTIVO
SETTORE VIGILANZA SUL CONTENZIOSO

NOTA ILLUSTRATIVA

1. *Premesse.*

L'Autorità, al fine di monitorare il contenzioso in materia di opere pubbliche, ha richiesto ai responsabili dei procedimenti, mediante comunicato del 15 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2001 ed integrato da un successivo comunicato del 6 giugno 2001 diffuso via Internet, copia dei verbali sottoscritti dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 31-*bis* della legge n. 109/1994, successivamente all'entrata in vigore del regolamento attuativo della legge quadro.

A seguito di un'indagine conoscitiva sugli accordi bonari pervenuti, questa Autorità - con determinazione n. 22 in data 5 dicembre 2001 - ha inteso puntualizzare i presupposti necessari per l'avvio del procedimento, nonché richiamare alcuni principi che debbono sovrintendere allo svolgimento del predetto procedimento finalizzato alla soluzione bonaria delle controversie, essendosi riscontrate le seguenti anomalie:

mancata indicazione in alcuni accordi dell'importo dei lavori appaltati, dell'importo e dell'oggetto delle riserve trascritte nel registro di contabilità;

attivazione della procedura *de qua* a seguito dell'iscrizione sui documenti contabili di riserve che non possono comportare un aumento dell'importo contrattuale superiore al 10 per cento;

erronea sottoscrizione degli accordi da parte del responsabile del procedimento;

inosservanza dei termini fissati per lo svolgimento del procedimento di soluzione bonaria delle controversie;

mancata utilizzazione del fondo previsto dall'art. 12 del regolamento n. 554/1999.

Stante il disposto dell'art. art. 4, comma 16, lettera *g)* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, concernente «la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate», si è ritenuto altresì opportuno formulare uno schema--tipo di verbale di accordo bonario che possa fungere da guida per i soggetti operanti nel mercato dei lavori pubblici.

2. *Presupposti e regole.*

Il modello *de quo* è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 31-*bis* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, dell'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nonché delle indicazioni fornite dall'Autorità con la determinazione n. 22/2001 che in merito prevedono quanto segue:

presupposti per l'avvio del procedimento sono la espressa dichiarazione dell'ammontare dei lavori, l'importo e l'oggetto delle riserve, l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle medesime in relazione al limite di valore indicato dalla norma; detti elementi devono essere indicati compiutamente nel verbale di accordo bonario, che rappresenta l'atto conclusivo della procedura di che trattasi;

le parti sono tenute a sottoscrivere il verbale anche in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, ove vi siano state delle concrete trattative di definizione della vertenza;

i termini di novanta giorni per la presentazione della proposta di accordo da parte del responsabile del procedimento (decorrente dall'apposizione dell'ultima delle riserve che abbia contribuito a far raggiungere il limite fissato dalla norma) e di sessanta giorni assegnato all'amministrazione per l'assunzione di un provvedimento motivato, pur avendo carattere ordinatorio, vanno sostanzialmente rispettati in quanto un superamento consistente degli stessi svilisce la natura stessa dell'accordo bonario;

la sottoscrizione del verbale di accordo bonario è demandata al rappresentante della stazione appaltante e dell'affidataria dei lavori;

i soggetti aggiudicatori, per gli interventi ricompresi nel programma triennale, sono tenuti ad utilizzare il «fondo» previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, per l'adempimento degli oneri conseguenti all'esecuzione dei relativi accordi bonari.

3. *Precisazioni.*

L'allegato schema contempla l'ipotesi tipica di verbale di accordo bonario, ma non esclude la possibilità di apportare eventuali integrazioni richieste da fattispecie concrete.

Bozza di accordo bonario sottoscritto ai sensi dell'art. 31-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dell'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

DENOMINAZIONE STAZIONE APPALTANTE

Lavori (oggetto e luogo di esecuzione dei lavori). ....

Codice univoco di individuazione dell'intervento (solo per i lavori di importo superiore a 150.000 €). ....

Modalità di aggiudicazione/affidamento. ....

Affidataria dei lavori. ....

Contratto (indicare data, numero di repertorio e soggetti contraenti). ....

Importo contrattuale (indicare l'importo del contratto aumentato di eventuali addizioni e/o variazioni). ....

Data della verbale di consegna dei lavori. ....

VERBALE DI ACCORDO BONARIO
(art. 31-*bis,* legge n. 109/1994 e art. 149
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

L'anno .... il giorno .... del mese di .... alle ore .... in .... presso .... si sono costituiti:

per la stazione appaltante .... (indicare il rappresentante della stazione appaltante);

per l'affidataria .... (indicare il rappresentante dell'affidataria dei lavori).

Premesso:

che nel corso dei lavori l'appaltatore ha iscritto negli atti contabili le seguenti riserve:

riserva n. 1 (indicare l'oggetto della riserva) pari a € ....;

riserva n. n+1 (indicare l'oggetto della riserva) pari a €.............;

che con l'ultima riserva sopra indicata, apposta sui documenti contabili in data .... ed esplicitata in data ...., l'importo complessivo delle stesse ha superato il limite del 10% dell'importo contrattuale dei lavori (art. 31-*bis*, comma 1, legge n. 109/1994);

che, con nota in data ...., il direttore dei lavori ha dato comunicazione al responsabile del procedimento (ovvero, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)* e *c)*, della legge n. 109/1994, a coloro che espletano i compiti del responsabile del procedimento) dell'avvenuto superamento della soglia minima sopra indicata;

che il responsabile del procedimento ha valutato l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore;

che il responsabile del procedimento ha acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori (e, ove costituito, dell'organo di collaudo) ed ha formulato, dopo aver sentito l'affidatario sulle condizioni ed i termini dell'accordo - alla stazione appaltante, in data .... (entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve) proposta motivata di soluzione bonaria per l'importo di € ....;

che il soggetto aggiudicatore, con atto (assunto nelle forme previste dal proprio ordinamento) n. .... del .... (indicare l'organo competente) .... in data .... (entro sessanta giorni dalla proposta del responsabile del procedimento), ha assunto le dovute determinazioni in merito alla succitata proposta, indicando la somma complessiva di € .... e precisamente € .... per la riserva n. 1, ..., €......... per la riserva *n*+1), a tacitazione delle riserve oggetto del contendere;

che il soggetto aggiudicatore ha dato sollecita comunicazione dell'avvenuta approvazione della proposta di accordo bonario al responsabile del procedimento ed all'affidataria dei lavori;

che il soggetto aggiudicatore ha acquisito, entro lo stesso termine di sessanta giorni, i seguenti ulteriori pareri: .... (eventuale);

che l'affidataria dei lavori, con nota del ...., ha comunicato di aderire alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione di cui sopra;

che il responsabile del procedimento ha convocato le parti per la sottoscrizione del presente verbale;

Tutto ció premesso

sussistendo le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art. 31-*bis* della legge n. 109/1994, l'affidataria .... accetta l'importo proposto a saldo e stralcio delle riserve indicate nelle premesse, nella misura di € ....

Con la firma del presente accordo l'affidataria .... dichiara esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà all'affidataria .... in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dal presente accordo.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, sono pienamente valide ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto di appalto/concessione di cui in premessa.

La stazione appaltante provvederà al pagamento della somma convenuta entro il termine di giorni .... decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo, con la precisazione che a decorrere dal sessantesimo giorno, sempre decorrente dalla sottoscrizione dell'accordo, saranno dovuti all'affidataria, ai sensi dell'art. 149, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, gli interessi al tasso legale.

La spesa derivante dall'esecuzione del presente accordo graverà sul fondo, istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, inserito nel bilancio per l'anno .... al capitolo .... (ovvero, in caso di interventi non ricompresi nella programmazione triennale, indicare la relativa imputazione di spesa).

Il presente accordo sarà sottoposto alle approvazioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Per l'affidataria .... (firma del rappresentante dell'affidataria).

Per la stazione appaltante .... (firma del rappresentante della stazione appaltante)

02A05563

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Attuazione della legge n. 59/2002: criteri di applicazione agli Internet Service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento».

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 18 aprile 2002, ha disposto, l'avvio del procedimento «Attuazione della legge n. 59/2002: criteri di applicazione agli Internet Service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento».

Il procedimento è finalizzato ad individuare i criteri di fruizione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento per i soggetti autorizzati ai servizi di trasmissione dati ed accesso ad Internet (Internet service provider), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 59/2002.

L'incarico di responsabile del procedimento è affidato all'ing. Loredana Vajano, funzionario dell'ufficio reti e infrastrutture di telecomunicazioni del dipartimento regolamentazione.

Il procedimento si conclude entro il termine indicato dalla legge n. 59/2002, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo.

I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La comunicazione di avvio del procedimento è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito web dell'Autorità.

02A05402

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «TRA.MA Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 1280 del 23 aprile 2002, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la seguente società cooperativa:

«TRA.MA Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 13 luglio 1998, per rogito notaio dott. Camillo Giordano di Trieste.

02A06034

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante: «Scioglimento della Società costruzioni abitazioni per mutilati ed invalidi di guerra, società cooperativa a responsabilità limitata, in Isernia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 37, prima colonna, dove è indicato come autorità emanante: «IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI *PERUGIA*», leggasi: «IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI *ISERNIA*».

02A06025

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651117/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 5 2 1 *

€ 0,77